

**ELEZIONE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**ISTRUZIONI REGIONALI
PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE**

GUIDA ALLA LETTURA

PARTE I

Appendice alla pubblicazione del Ministero dell'Interno "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".

PARTE II

Integrazioni regionali alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" del Ministero dell'Interno. Sostituzione del Paragrafo 13.

PARTE III

Pubblicazione n. 3 del Ministero dell'Interno - Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario secondo la disciplina statale "cedevole". Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature. (Paragrafo 13 barrato).



GUIDA ALLA LETTURA

GUIDA ALLA LETTURA

Il presente volume contiene le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Al fine di rendere chiari la consultazione e l'utilizzo di tali istruzioni si ritiene utile fornire alcune indicazioni di lettura.

Si precisa anzitutto che tali istruzioni si qualificano a tutti gli effetti come istruzioni REGIONALI, avendo la Regione Piemonte esercitato la potestà legislativa in materia elettorale, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.

Poiché però la legge elettorale regionale n. 21 del 29/7/2009 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali) disciplina soltanto i casi nei quali non è richiesta la sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati, ma non contiene alcuna altra disposizione, il procedimento elettorale (con l'unica eccezione riferita alle previsioni di cui alla L.R. n. 21 del 29/7/2009) è gestito facendo riferimento alla normativa statale vigente.

Per tale motivo la Regione, per le parti non riguardanti l'ambito di applicazione della L.R. n. 21 del 29/7/2009, fa propri i contenuti della Pubblicazione ministeriale n. 3: "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".

Peraltro, successivamente all'ultima edizione della Pubblicazione ministeriale n. 3 (risalente all'anno 2015) sono entrate in vigore norme statali di modifica delle regole inerenti il numero di sottoscrizioni per la presentazione della lista regionale, disciplinate al paragrafo 13 di detta pubblicazione.

La Regione ha quindi predisposto un paragrafo sostitutivo aggiornato alla normativa statale vigente.

Ciò spiega il perché delle diverse parti di cui è composto il presente volume che, per i motivi sopra detti, formano nel loro insieme un unico elemento che

costituisce le istruzioni REGIONALI per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

La prima parte del volume riguarda l'attuazione della normativa regionale di cui alla L.R. n. 21 del 29/7/2009 "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali" che disciplina i casi nei quali non è richiesta la sottoscrizione per la presentazione delle liste dei candidati.

Tale disposizione va applicata in sostituzione della normativa statale in materia.

La seconda parte del volume sostituisce il paragrafo 13 della Pubblicazione ministeriale n. 3, chiarendo le nuove regole inerenti il numero di sottoscrizioni per la presentazione della lista regionale, a seguito delle modifiche introdotte dalla normativa statale successivamente all'anno 2015.

La terza parte del volume riporta il testo integrale della Pubblicazione ministeriale n. 3, alla quale si demanda per tutto quanto non riconducibile ai punti sopra citati.

La Regione Piemonte fa propri i contenuti delle istruzioni ministeriali con l'unica eccezione, si ribadisce, della riformulazione del paragrafo 13 e di quanto stabilito dalla L.R. n. 21 del 29/7/2009 quale unico intervento regionale di modifica della normativa statale vigente.



P A R T E I

**APPENDICE ALLA PUBBLICAZIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO
“ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E
L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE”**



**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

L.R. PIEMONTE 29 LUGLIO 2009, N. 21

**Appendice alla pubblicazione
del Ministero dell'Interno
*“Istruzioni per la presentazione e
l'ammissione delle candidature”***

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

APPENDICE ALLE "ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE"

1. *La legge regionale n. 21/2009*

La legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21 recante "*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*" (pubblicata sul BUR del 6 agosto 2009, n. 31 ed entrata in vigore il 21 agosto 2009) ha introdotto alcune fattispecie di esonero dalla raccolta delle firme degli elettori ai fini della presentazione delle liste provinciali e regionali di candidati.

Più precisamente, la presentazione delle liste dei candidati di cui dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*) e delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:

"a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;

b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;

c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b)".

2. *Ambito di applicazione*

La legge regionale n. 21/2009 integra la disciplina relativa alla dichiarazione di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.

Pertanto le "*Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*" predisposte dal Ministero dell'Interno devono essere lette tenendo anche conto di quanto disposto dalla legge regionale sopra menzionata.

Conseguentemente, **per le sole liste presentate in esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni ai sensi della legge regionale n. 21/2009**, non trovano applicazione le parti del citato manuale che forniscono le istruzioni sulle sottoscrizioni da parte degli elettori.

In particolare, **non trovano applicazione** le parti del manuale di istruzioni predisposte dal Ministero relativamente a:

LISTE PROVINCIALI

- Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati nella parte in cui si prevede la presentazione dei certificati nei quali si attesta che i presentatori sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia.
- Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati relativamente a:
 - numero dei presentatori;
 - sottoscrizione da parte degli elettori presentatori;
 - autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale.
- Certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori nella circoscrizione elettorale provinciale.

LISTE REGIONALI

- Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale nella parte in cui si prevede la presentazione dei certificati nei quali si attesta che i presentatori sono elettori di un comune della Regione.
- Dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati relativamente al numero dei presentatori.

OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE LISTE REGIONALI DEI CANDIDATI

- Verifica del numero dei presentatori di ogni lista.

3. Modalità di presentazione delle liste nei casi previsti dalla l.r. n. 21/2009

Con riguardo alle modalità di **presentazione delle liste senza l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni** è necessario distinguere tra le diverse fattispecie.

Per le ipotesi di cui alle **lettere a) e b)**, i soggetti che presentano le liste sono **il presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio**¹.

Per la fattispecie di cui **alla lettera c)**, il soggetto che presenta la lista è **il presidente del gruppo consiliare** che conferisce alla lista stessa, ai fini dell'esonero, il collegamento con il gruppo di cui è presidente².

¹ Si vedano:

MODELLO I - Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009;

MODELLO III - Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

La **firma** del presentatore della lista dei candidati esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni è **autenticata** da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53 del 1990.

Al fine di fornire agli uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale regionale gli elementi necessari per la verifica della sussistenza del diritto all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, il Consiglio regionale del Piemonte trasmette a tali uffici:

- l'elenco delle liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle elezioni del Consiglio regionale del Piemonte avvenute nel 2014;
- l'elenco dei gruppi consiliari formalmente costituiti in Consiglio regionale alla data della convocazione dei comizi, con l'indicazione dei relativi presidenti e allegando, ove presenti, anche i relativi contrassegni.

4. Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale

Gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale predispongono, in ordine all'esame delle liste, apposito verbale di ricevuta relativo ai documenti consegnati³ e, poi, verificano che le liste siano state presentate secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 21/2009.

In particolare, verificano che:

- le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato, ai sensi della lettera a), candidature con un proprio contrassegno abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
- le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito, presentate ai sensi della lettera b), siano espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
- le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito, presentate ai sensi della lettera c), abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con i gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento deve essere conferita dal presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La legge regionale afferma che tale "fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b)".

² Si vedano:

MODELLO II - Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009;

MODELLO IV - Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

³ Si vedano:

MODELLO V - Modello di verbale di ricevuta di una **lista provinciale** di candidati che **non** ha obbligo di sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia;

MODELLO VI - Modello di verbale di ricevuta di una **lista regionale** di candidati che **non** ha obbligo di sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione.

Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21

"Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali".

(B.U. 6 agosto 2009, n. 31)

Art. 1

(Modalità di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali)

1. La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*) e delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*) non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di:
 - a) liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
 - b) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali;
 - c) liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).

MODELLI

MODELLO I

Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle **lettere a) o b)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

MODELLO II

Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi della **lettera c)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

MODELLO III

Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi delle **lettere a) o b)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

MODELLO IV

Modello di dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni ai sensi della **lettera c)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

MODELLO V

Modello di verbale di ricevuta di una **lista provinciale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia.

MODELLO VI

Modello di verbale di ricevuta di una **lista regionale** di candidati che **non** ha l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione.

MODELLO I

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

(Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)



MODELLO I
Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
ai sensi delle lettere a) o b), comma 1,
dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI CHE
NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, AI SENSI DELLA
LETTERA¹,
COMMA 1, DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2009,
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL, 20.....

Il sottoscritto
nella qualità di

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il
..... 20....., nella circoscrizione elettorale della provincia di
una lista provinciale di numero candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine
sotto indicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....
.....

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

¹ Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista senza l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: lettera a) o b), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale n. 21/2009.

² Indicare il titolo in base al quale la dichiarazione è sottoscritta (presidente o segretario del partito, gruppo politico, movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio).

La medesima lista provinciale è collegata con la lista regionale contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:

[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009:

La medesima lista è, ai sensi della **lettera a)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, lista di **partito/gruppo politico** che **ha presentato** candidature con un proprio contrassegno e **ha conseguito** almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per^{3]}.

OPPURE

[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009:

La medesima lista è, ai sensi della **lettera b)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, **contraddistinta** da contrassegno singolo o composito, così come sopra descritto, **che è espressione** del/dei partito/i o del/dei movimento/i.....⁴ **rappresentato/i** dal/i gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte^{5]}.

Il sottoscritto delega il signor nato a il..... e domiciliato in e il signor nato a il..... e domiciliato in i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

Delega, altresì, il signor nato a il e domiciliato in a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con la lista regionale; in sua sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor..... nato a il e domiciliato in

A corredo della presente dichiarazione unisce:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con la lista regionale contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:
;
- d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento presentata dai delegati della lista regionale, firmata e autenticata;
- e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari

³ Indicare se il seggio è stato conseguito presso il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale o il Consiglio regionale del Piemonte.

⁴ Indicare il partito/i o movimento/i del/i quale/i la lista è espressione.

⁵ Indicare la denominazione del/dei gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte.

- nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁶;
- f) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

[solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):

- g) numero..... dichiarazione/i del/dei **presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i** con la/le quale/i **si attesta**, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i].

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il signor dimorante in


....., addì 20.....

.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e
 qualifica del sottoscrittore⁷ della dichiarazione di presentazione
 della lista provinciale dei candidati che non ha l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA⁸
 DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
 CHE **NON** HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁹, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal signor da me identificato con il seguente documento di identificazione:

....., addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e
 qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

⁶ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

⁷ Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il **presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autentificato da notaio.**

⁸ Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

⁹ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

MODELLO II

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

(Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)



MODELLO II
Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
ai sensi della lettera c), comma 1,
dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI CHE
NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI,
AI SENSI DELLA **LETTERA C)**,
COMMA 1, DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2009,
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL, 20.....

Il sottoscritto
nella qualità di Presidente del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte¹

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il
..... 20....., nella circoscrizione elettorale della provincia di
una lista provinciale di numero candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine
sotto indicato.

La lista provinciale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....
.....

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

¹ Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte.

La medesima lista provinciale è collegata con la lista regionale contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:

Dichiara di esprimere,

ai sensi di quanto previsto **dalla lettera c)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, **il collegamento** della lista provinciale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal seguente contrassegno:.....

con il gruppo consiliare² di cui è presidente nonché **di non aver espresso alcun altro collegamento e di aver informato** la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte.

Il sottoscritto delega il signor nato a il..... e domiciliato in e il signor nato a il..... e domiciliato in i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.

Delega, altresì, il signor nato a il e domiciliato in a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con la lista regionale; in sua sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor..... nato a il e domiciliato in

A corredo della presente dichiarazione unisce:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con la lista regionale contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:;
- d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento presentata dai delegati della lista regionale, firmata e autenticata;
- e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso³;
- f) modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

² Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte.

³ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il signor dimorante in


....., addì 20.....

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione
della lista provinciale dei candidati che **non** ha l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA⁴
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
CHE **NON** HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁵, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal signor da me identificato con il seguente documento di identificazione:

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e
qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

⁴ Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

⁵ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

MODELLO III

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

(Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)



MODELLO III
Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere sottoscrizioni
ai sensi delle lettere a) o b), comma 1,
dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI CHE
NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE SOTTOSCRIZIONI, AI SENSI DELLA
LETTERA¹,
COMMA 1, DELL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. N. 21/2009,
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL², 20.....

Il sottoscritto
nella qualità di

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il
..... 20....., una lista regionale di numero candidati alla carica di
consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

La lista regionale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:.....

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Il capolista sig.
è candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La medesima lista regionale è collegata con le liste provinciali presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di:
.....

¹ Indicare la fattispecie di esonero in forza della quale si presenta la lista senza l'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni: lettera a) o b), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale n. 21/ 2009.
² Indicare il titolo in base al quale **la dichiarazione è sottoscritta (presidente o segretario del partito, gruppo politico, movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio).**

a loro volta contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....

.....

[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera a), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009:

La medesima lista è, ai sensi della **lettera a)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, lista di **partito/gruppo politico** che **ha presentato** candidature con un proprio contrassegno e **ha conseguito** almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per^{3]}.

OPPURE

[Da riportare nel caso in cui la lista sia presentata ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009:

La medesima lista è, ai sensi della **lettera b)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, **contraddistinta** da contrassegno singolo o composito, così come sopra descritto, **che è espressione** del/dei partito/i o del/dei movimento/i.....⁴ **rappresentato/i** dal/dai gruppo/i del Consiglio regionale^{5]}.

Il sottoscritto delega il signor nato a il e domiciliato in e il signor nato a il e domiciliato in , i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista regionale di candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale regionale.

Delega, altresì, il signor nato a il e domiciliato in a depositare la presente lista regionale e a sottoscrivere le dichiarazioni di collegamento con le liste delle circoscrizioni elettorali provinciali; in sua sostituzione, delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor nato a il e domiciliato in

A corredo della presente dichiarazione unisce:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista regionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con le liste provinciali contraddistinte dai seguenti contrassegni: ;
- d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento presentata dai delegati delle liste provinciali, firmata e autenticata;
- e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari

³ Indicare se il seggio è stato conseguito presso il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale o il Consiglio regionale del Piemonte.

⁴ Indicare il partito/i o movimento/i del/dei quale/i la lista è espressione.

⁵ Indicare la denominazione del/dei gruppo/i del Consiglio regionale del Piemonte.

- nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso⁶;
- f) modello del/dei contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione;

[solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):

- g) numero dichiarazione/i del/dei **presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i** con la/le quale/i **si attesta**, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i].


Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il signor dimorante in
, addì 20.....

.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e
 qualifica del sottoscrittore⁷ della dichiarazione di presentazione
 della lista regionale dei candidati che **non** ha l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA⁸
 DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
 CHE **NON** HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁹, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal signor da me identificato con il seguente documento di identificazione:

....., addì 20.....



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e
 qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

⁶ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

⁷ Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il **presidente o il segretario del partito, gruppo politico o movimento ovvero persona munita di mandato da loro conferito e autentificato da notaio.**

⁸ Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

⁹ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

MODELLO IV

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

(Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)



MODELLO IV
Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
ai sensi della lettera c), comma 1,
dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009**

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI CHE
NON HA L'OBBLIGO DI RACCOLGERE LE SOTTOSCRIZIONI,
AI SENSI DELLA **LETTERA C)**,
COMMA 1, DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2009,
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DEL, 20.....

Il sottoscritto
nella qualità di Presidente del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte¹

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte che avrà luogo il
..... 20....., una lista regionale di numero candidati alla carica di
consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sotto indicato.

La lista regionale dei candidati di seguito qui riportata è contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:
.....
.....

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Il capolista sig.
è candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

La medesima lista regionale è collegata con le liste provinciali presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di:
.....

¹ Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte.

a loro volta contraddistinte dai seguenti contrassegni:.....

Dichiara di esprimere,

ai sensi di quanto previsto dalla **lettera c)**, comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, **il collegamento** della lista regionale dei candidati sopra riportata contraddistinta dal/dai seguente/i contrassegno/i:.....

 con il gruppo consiliare.....²di cui è presidente nonché **di non aver espresso** nessun altro collegamento e **di aver informato** la Conferenza dei Presidenti dei gruppi del Consiglio regionale del Piemonte.

Il sottoscritto delega il signor
 nato ail.....e domiciliato in
 e il signor
 nato ail.....e domiciliato in
 i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista regionale di candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale regionale.

Delega, altresì, il signor nato a
il.....e domiciliato in
 a depositare la presente lista regionale e a sottoscrivere le dichiarazioni di collegamento con le liste delle circoscrizioni elettorali provinciali; in sua sostituzione delega, per il compimento dei medesimi atti, il signor
 nato ail e domiciliato in

A corredo della presente dichiarazione unisce:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista regionale sono elettori di un comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con le liste provinciali contraddistinte dai seguenti contrassegni:.....
;
- d) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati delle liste provinciali, firmata e autenticata;
- e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso³;
- f) modello del/dei contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il signor
 dimorante in
, addì..... 20.....


.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e
 qualifica del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione
 della lista regionale dei candidati che **non** ha l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

² Indicare la denominazione del gruppo del Consiglio regionale del Piemonte.
³ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA⁴
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
CHE **NON** HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁵, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal signor da me identificato con il seguente documento di identificazione:

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e
qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

⁴ Può autenticare la firma del presentatore un notaio, un cancelliere di tribunale ovvero uno dei soggetti espressamente previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

⁵ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

MODELLO V

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere sottoscrizioni
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia**

(Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)

MODELLO V
Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di
candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le
sottoscrizioni rilasciato dalla cancelleria
dell'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

DEL

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore, si è presentato, presso questa cancelleria, il signor¹, il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte del 20...., la quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno:.....
.....
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e accerta che il medesimo è il signor
....., il quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che non è sottoscritta da elettori della circoscrizione elettorale provinciale in quanto esonerata ai sensi della lettera², comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una lista regionale;
- d) copia della dichiarazione di collegamento della lista regionale con la/e lista/e provinciale/i, resa dai depositanti della lista stessa;
- e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso³;
- f) modello del contrassegno della lista provinciale;

¹ Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.

² Indicare se la presentazione della lista senza obbligo di raccogliere sottoscrizioni avviene ai sensi della lettera a), b) ovvero c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

³ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

[solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):

- g) numero dichiarazione/i del/dei presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i con la/le quale/i si attesta, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i].

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la designazione dei signori:


⁴
 come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il presentatore
 della lista provinciale

.....



Il cancelliere
 dell'Ufficio centrale circoscrizionale

.....

⁴ Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.

MODELLO VI

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati
che non ha l'obbligo di raccogliere sottoscrizioni
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale
costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione**

(Articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 21)

MODELLO VI

Elezione del Presidente della Giunta e
del Consiglio regionale del Piemonte

**Modello del verbale di ricevuta di presentazione di una lista regionale
di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale
costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

DEL

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore, si è presentato, presso questa cancelleria, il signor¹, il quale ha dichiarato di presentare una lista regionale di candidati per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte del 20....., la quale intende contraddistinguersi con il/i seguente/i contrassegno/i:.....
.....
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e accerta che il medesimo è il signor
....., il quale ha depositato una lista regionale di candidati per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato/i contrassegno/i e che non è sottoscritta da elettori di comuni della regione in quanto esonerata ai sensi della lettera², comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

Allegati alla predetta lista regionale di candidati sono stati presentati anche:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- b) numero certificati attestanti che i candidati della lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- c) dichiarazione di collegamento della lista regionale con la/le lista/e provinciale/i che si presenta/si presentano per l'elezione del medesimo consiglio regionale;
- d) copia delle dichiarazioni di collegamento della/e lista/e provinciale/i con la lista regionale, resa dai depositanti delle liste provinciali;
- e) dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio - attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso³;
- f) modello del/dei contrassegno/i della lista regionale;

[solamente se la dichiarazione di presentazione avviene ai sensi della lettera b):

- g) numero dichiarazione/i del/dei presidente/i o segretario/i del/dei partito/i o movimento/i con la/le quale/i si attesta, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009, che la lista è

¹ Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.

² Indicare se la presentazione della lista senza obbligo di raccogliere sottoscrizioni avviene ai sensi della lettera a), b) ovvero c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 21/2009.

³ Solamente per partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

contraddistinta da contrassegno singolo o composito che è espressione di partito/i o movimento/i rappresentato/i dal/dai gruppo/i consiliare/i].

La dichiarazione di presentazione della lista regionale contiene la designazione dei signori:


.....⁴
.....

come delegati della stessa, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Alla predetta lista regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il presentatore
della lista regionale
.....



Il cancelliere
dell'Ufficio centrale regionale
.....

⁴ Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita.

P A R T E I I

**INTEGRAZIONI REGIONALI ALLE
“ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE E L’AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE” DEL MINISTERO
DELL’INTERNO.**

SOSTITUZIONE DEL PARAGRAFO 13

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Integrazione alle “Istruzioni per la
presentazione e l’ammissione delle
candidature” del Ministero dell’Interno

**Sostituzione del § 13 - Dichiarazioni di
presentazione della lista regionale dei
candidati**

Premessa

La presente pubblicazione sostituisce il paragrafo 13 – ‘Dichiarazioni di presentazione della lista regionale dei candidati’. (pagine 34-38) delle *“Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature”* del Ministero dell’Interno.

Il numero delle sottoscrizioni per la presentazione della lista regionale risulta infatti modificato, rispetto alle precedenti elezioni e a quanto indicato nelle Istruzioni ministeriali, a seguito dell’entrata in vigore della legge 165/2017 [*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*], come confermato dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi elettorali, con nota prot. n. 17789 del 13 novembre 2018.

§ 13. – Dichiarazioni di presentazione della lista regionale dei candidati.

La **lista regionale** dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello [allegato n. 2 a pagina 105 e allegato n. 2-*bis* a pagina 113].

Per tutto ciò che concerne la formazione delle *liste regionali* si rinvia a quanto illustrato nei paragrafi della precedente sezione I, relativa alle *liste provinciali* [pagine da 6 a 32], COMPRESA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 24, nota (13)] – **NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.**

[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

La dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta, *pena la sua invalidità* da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione (17).

(17) Il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una **lista regionale** – secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario] è stabilito dall'articolo 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l'articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha sostituito integralmente il testo del predetto articolo 9*).

Il comma 2 dell'articolo 9 del d.lgs. 533/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 165/2017 [Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali], rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis del d.p.r. 361/1957 stabilisce che "La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori

[Articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale richiama l'articolo 9, comma 6 (**successivamente divenuto comma 2, a seguito dell'integrale riformulazione del medesimo articolo 9 disposta dall'articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270**), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni].

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato (18) il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti **non candidati**.

Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista regionale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale [pagina 9 e seguenti, in particolare pagina 11].

La dichiarazione di presentazione della lista regionale deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la lista provinciale. *La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali.*

[Articolo 1, comma 3, quarto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Il collegamento della lista regionale deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali (*costituiscono 'gruppo' le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno*) presentate in almeno la metà delle province della regione con arrotondamento all'unità superiore: ad esempio, ove vi siano cinque province nella regione, la lista regionale deve collegarsi almeno con un gruppo di liste provinciali presente con il medesimo contrassegno in non meno di tre province.

iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale".

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi elettorali, con nota prot. 914 del 30 gennaio 2019 ha precisato che "non essendo previsti nelle elezioni regionali del Piemonte collegi plurinominali, il numero di sottoscrizioni indicato dall'art. 18-bis del d.P.R. 361/57 non può che riferirsi al numero di firme necessarie per la presentazione di ciascuna lista regionale nell'intero territorio piemontese".

(18) Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 (pagina 253).

Per quanto concerne la presentazione dei contrassegni della **lista regionale**, qualora tale lista sia collegata con un solo gruppo di liste provinciali, essa deve essere contraddistinta dallo stesso simbolo. Se, viceversa, la lista regionale sia collegata con più liste provinciali, la lista stessa dovrà essere contrassegnata o da un simbolo unico o da tutti i simboli delle liste provinciali a essa collegate in una o più province della regione.

Le caratteristiche e le dimensioni del modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale devono essere le stesse previste per il contrassegno delle liste provinciali [paragrafo 8 a pagina 29].

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista regionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

P A R T E III

**PUBBLICAZIONE N. 3
DEL MINISTERO DELL'INTERNO –
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
SECONDO LA DISCIPLINA STATALE
“CEDEVOLÉ”.**

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE.**

(PARAGRAFO 13 BARRATO)



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali e regionali

Pubblicazione n. 3

Elezione
del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale
nelle regioni a statuto ordinario
secondo la disciplina statale «cedevole»

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature





MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali e regionali

Pubblicazione n. 3

Elezione
del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale
nelle regioni a statuto ordinario
secondo la disciplina statale «cedevole»

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature



SOMMARIO

PREMESSA	Pagina	3
ISTRUZIONI	»	5
ALLEGATI	»	87
DISPOSIZIONI NORMATIVE	»	171
GIURISPRUDENZA	»	241
INDICE	»	295

P R E M E S S A

L'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è disciplinata dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

La legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenente "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", ha modificato la legge n. 108 del 1968 e ha stabilito che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali.

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha poi introdotto l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e ha previsto la proclamazione a tale carica del candidato capolista della lista regionale che abbia conseguito il maggior numero di voti validi.

Le istruzioni che seguono si propongono di coordinare le anzidette disposizioni – **per le elezioni che si svolgono nelle regioni a statuto ordinario le quali non abbiano ancora adottato una propria disciplina, secondo quanto prevede l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del**

1999 – al fine di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati.

Le istruzioni sono aggiornate con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, ed è stato abrogato l’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Si confida in tal modo di aver facilitato il compito dei partiti e gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni costituito dalla presentazione e dall’esame delle candidature possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

Si suggerisce, inoltre, di tenere presenti EVENTUALI ISTRUZIONI INTEGRATIVE che siano state PREDISPOSTE DALLA REGIONE in applicazione della normativa emanata dalla medesima e CHE SI AGGIUNGONO a quelle contenute nella presente pubblicazione.

CAPITOLO I
FORMAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – **Liste provinciali e liste regionali di candidati.**

L'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario nelle quali si applica la disciplina risultante dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, avviene con **liste provinciali** e con **liste regionali** di candidati alle quali sono rispettivamente dedicate le due sezioni di questo capitolo [pagine 6 e 33].

SEZIONE I

LISTE PROVINCIALI (*)

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle **liste provinciali** per l'elezione del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a)* dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
- b)* certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c)* dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista provinciale;
- d)* dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- e)* dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali e copia di un'analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;

(*) – A **pagina 33** sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle **liste regionali**.

f) certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista provinciale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

g) modello del contrassegno della lista provinciale.

Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, **non si applicano, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** [paragrafo 5 a pagina 21].

Non sono, pertanto, ammesse:

1) l’autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l’iscrizione nelle liste elettorali;

2) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);

3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell’interessato in calce al documento (l’articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);

4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell’amministrazione digitale]**, e successive modificazioni – a norma dell’artico-

lo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « **non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.**».

§ 3. – Lista provinciale di candidati.

La **lista provinciale** deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale della regione e non inferiore a un terzo.

[Articolo 9, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione non può essere esattamente diviso per tre, il numero ottenuto da detto calcolo dovrà essere arrotondato all'unità superiore: così, ad esempio, il numero minimo di candidati da inserire in una lista provinciale di una circoscrizione elettorale provinciale nella quale si devono eleggere 7 consiglieri è di 3.

Per ogni candidato della lista provinciale devono essere espressamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita [articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]. Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contraddistinti con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

La **lista provinciale** di candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori possono prendere a modello [allegato n. 1 a pagina 91 e allegato n. 1 - *bis* a pagina 99].

Detti requisiti sono:

A) Numero dei presentatori (1).

La dichiarazione di presentazione della **lista provinciale** dei candidati deve essere sottoscritta:

[Articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

a) da almeno 750 (o da almeno 375 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti (1);

(1) – In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

La disposizione, ovviamente, trova applicazione in tutti i casi di elezioni anticipate di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza naturale del mandato.

b) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti (2);

c) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino a 1.000.000 di abitanti (2);

d) da almeno 2.000 (o da almeno 1.000 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti (2).

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute **NON VALIDE** dal Consiglio di Stato (3) il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti **non candidati**.

(2) – In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

La disposizione, ovviamente, trova applicazione in tutti i casi di elezioni anticipate di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza naturale del mandato.

(3) – Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 (pagina 253).

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati sotto pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro.

[Articolo 9, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 marzo 2004, n. 61]

Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista regionale [pagina 34 e seguenti, in particolare pagina 37].

B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una **lista provinciale** deve avvenire su appositi moduli [allegati n. 1 e n. 1-bis alle pagine 91 e 99] recanti il contrassegno della lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4). Il presenta-

(4) - L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

tore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco [allegato n. 3 a pagina 119]. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista provinciale dei candidati.

Fermo il disposto dell'articolo 9 della legge n. 108 – per quanto riguarda i *requisiti formali* della presentazione della **lista provinciale** di candidati [lettera A) a pagina 9] – si ricorda che essa può essere contraddistinta con la denominazione e con il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, *a condizione che*, all'atto di presentazione della lista, sia allegata, con la restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o

amministrazioni comunali, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570**, e successive modificazioni, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. ».

segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio — nella quale si attesti che le liste o le candidature sono presentate *in nome e per conto* del partito o gruppo politico stesso.

[Articolo 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali)]

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista provinciale.

LA FIRMA DI CIASCUNO DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI **nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (5).**

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

(5) — L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è così formulato:

«Articolo 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente

In base a questa disposizione sono competenti a eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, da decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni provinciali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] *[ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato nella nota (11) a pagina 17].*

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

- i segretari delle procure della Repubblica,
- i presidenti delle province (6),
- i sindaci,
- gli assessori comunali,
- gli assessori provinciali,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se essi siano candidati alle elezioni.

(6) – Con riferimento alle autenticazioni che l'articolo 14 della legge n. 53/1990 espressamente attribuisce anche agli organi di natura politica, nelle cui competenze ordinarie non è compreso il potere certificativo, si veda pagina 16 nonché Consiglio di Stato, 1^a Sezione, parere 26 luglio 2013, n. 2671/13 (pagine 17 e 263); Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 (pagine 18 e 265); 5^a Sezione, sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717 (pagine 16 e 264), e sentenza 16 giugno 2014, n. 3033 (pagine 16 e 265).

Sempre con riferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici» degli enti locali elencati nell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con speciale riguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa non sempre in modo univoco.

Più di recente il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717 (7), ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali **possono autenticare le sottoscrizioni** necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato **«in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono»**. Con altra sentenza 16 giugno 2014, n. 3033 (8), il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, ha ribadito che il potere di autenticazione previsto dal predetto articolo 14 è strettamente connesso al territorio di competenza dell'ufficio di cui quei soggetti sono titolari o al quale appartengono.

Di conseguenza, per quanto d'interesse ai fini della presente pubblicazione, **i consiglieri provinciali e gli assessori provinciali nonché i consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione del presidente della regione e del consiglio regionale nel cui territorio siano compresi, rispettivamente, la provincia e il comune.**

Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima

(7) – Pagina 264.

(8) – Pagina 265.

Sezione 10 luglio 2013, n. aff. 2671/2013, n. sez. 3457/13) (9), la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qual volta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale, come nel caso di elezioni regionali o di consultazioni che interessino tutto il territorio nazionale.

Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nel citato articolo 14, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) (10), ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA** dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della giustizia.

L'AUTENTICAZIONE DEVE ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (11), che sono le seguenti:

(9) – Pagina 263.

(10) – Pagina 265.

(11) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale così dispone:

(la nota continua nella pagina seguente)

– l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

– il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché deve apporre la propria firma leggibile per esteso e il timbro dell'ufficio.

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

[Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

(proseguimento della nota dalla pagina precedente)

« **Articolo 21.** – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. *(Omissis).*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

[Articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'articolo 9, terzo comma, della legge n. 108 è rispettato anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale.

Indicazione dei delegati alla presentazione della lista provinciale autorizzati a dichiarare il collegamento della lista provinciale con la lista regionale.

La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve indicare *anche* due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui si dirà nel paragrafo 33 [pagina 79] [articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 1, ultimo comma, della medesima legge e articolo 33, primo comma, lettera *e-bis*), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni], di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi amministrativi dinanzi all'Ufficio centrale regionale previsti dall'articolo 10 della legge n. 108 nonché l'indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali designati a dichiarare il collegamento con una lista regionale [articolo 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].

In caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse

persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con una delle liste regionali, *collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima*.

[Articolo 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 5. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.

I. - Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico sulla documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inserito dall'articolo 15,

comma 1, della legge n. 183 del 2011, prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il citato **articolo 40, comma 02**, del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta a pena di nullità la dicitura :

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i **procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.

È noto che i **procedimenti elettorali** e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi è stata affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 / 2000 del 13 dicembre 2000 e ribadita più volte nelle circolari della Direzione centrale dei servizi elettorali, le quali, a conferma dell'indirizzo interpretativo innanzi espresso, hanno ritenuto che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che – per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria – **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

II. – Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista provinciale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste [articolo 9, ottavo comma, numero 1), della legge 17 feb-

braio 1968, n. 108]. *Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta* [citato articolo 9, ottavo comma, numero 1)].

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (12), per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

(12) - L'articolo 54, commi 3 e 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è così formulato:

« **Articolo 54.** - *Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.*

« 1.- 2. (*Omissis*).

«3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

« 4.- 10. (*Omissis*).

«11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

« 12. (*Omissis*).».

§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Un altro documento da allegare alla lista provinciale è la **dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura** nella lista provinciale medesima, che deve contenere altresì LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (13) – NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

(13) – L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« **Articolo 46 (R).** – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario però che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (14),

(14) – Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

« **Articolo 7.** – *Incandidabilità alle elezioni regionali.*

« 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

« a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

« b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

« c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

il cui articolo 17 (15) ha abrogato l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

[Articoli 7 e 17 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

« d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

« e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

« f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

« 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

« 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.».

(15) – **Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235** [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

« **Articolo 17. – Abrogazioni.**

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

« a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale nella quale è inserita anche la dichiarazione sostitutiva di insussistenza della condizione di incandidabilità [allegato n. 4 a pagina 123].

La dichiarazione di accettazione della candidatura e insussistenza della condizione di incandidabilità deve essere **firmata** dal candidato e **autenticata** da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C), a pagina 13].

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre colui che è

« b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

« c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

« d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

«2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.».

presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

[Articolo 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

[Articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvede – sentiti i rappresentanti di lista, ove designati – a eliminare le candidature eccedenti ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a eliminare le candidature presentate in eccedenza lasciando valida solo la prima.

Un candidato in lista/e provinciale/i può candidarsi anche nella lista regionale collegata a tale/i lista/e provinciale/i.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[Articolo 87-*bis* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Con riguardo all'età minima di ogni candidato, questi deve aver compiuto o compiere il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione.

[Articolo 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni]

§ 7. – Certificato nel quale si attesta che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato, dei certificati in cui si attesta che i candidati della **lista provinciale** sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5 [pagina 20] per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 8. – Contrassegno della lista provinciale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni **lista provinciale**, un modello di contrassegno il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione (16).

Per fare in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori della lista provinciale dovranno, nel proprio interesse, evitare che

(16) – I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di **centimetri 3** [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26]. La disposizione si applica anche all'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario in virtù del rinvio operato dall'articolo 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È poi da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.); a pena di riconsiderazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri della Regione nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa società.

[Articolo 9, ottavo comma, numero 4), ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 33, primo comma, lettera *b*), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in tre esemplari e potrà essere anche figurato; esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 9, ottavo comma, numero 4), della legge n. 108.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i **contrassegni** siano dise-

gnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in **due misure diverse**, rispettivamente circonscritte una da un cerchio del diametro di **10 centimetri** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del diametro di **3 centimetri** (per la riproduzione sulla scheda di votazione) [pagina 29, nota (16)]; in tal modo gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il contrassegno da loro prescelto sulla scheda di votazione.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circonscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista provinciale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali.

Nel paragrafo 4 [lettera *D*] a pagina 19, in particolare l'ultimo periodo a pagina 20] è stato precisato che è **necessario che le liste provinciali si colleghino – a pena di nullità della stessa presentazione – con una delle liste regionali** [su queste ultime si vedano i paragrafi 11, 12 e 13 a pagina 33 e seguenti].

Pertanto:

a) per ogni lista provinciale i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale COLLEGAMENTO CON UNA LISTA REGIONALE;

b) la DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO HA EFFICACIA SOLO SE CONVERGENTE CON UN'ANALOGA DICHIARAZIONE resa dai delegati alla presentazione della lista regionale con la quale sia stata dichiarato il collegamento.

[Articolo 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Si allega a titolo esemplificativo uno schema di dichiarazione di collegamento [allegato n. 6 a pagina 131 e allegato n. 7 a pagina 135].

§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle **liste provinciali** sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II

LISTE REGIONALI (*)

§ II. - Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati.

Per presentare le candidature relative alle **liste regionali** per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a)* dichiarazione di presentazione della **lista regionale**;
- b)* certificati nei quali si attesta che i presentatori cioè i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un comune della regione;
- c)* dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato che fa parte della lista regionale;
- d)* dichiarazione di collegamento della lista regionale con una delle liste provinciali e copia di un'analoga dichiarazione resa da coloro che siano delegati a presentare la lista provinciale;
- e)* certificato nel quale si attesta che ciascuno dei candidati della lista regionale è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

(*) - A **pagina 6** sono riportate le istruzioni concernenti la formazione e la presentazione delle **liste provinciali**.

f) modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale.

§ 12. – Lista regionale di candidati.

Ogni **lista regionale** deve essere formata da un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, *in ciascuna regione*, alla parte maggioritaria.

[Articolo 1, comma 3, primo periodo, e comma 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che sono candidati a presidente della giunta regionale tutti i capilista delle liste regionali.

La **lista regionale** deve recare, *per ciascun candidato*, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita [articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]; per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

I nomi dei candidati della **lista regionale** debbono essere elencati e contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di presentazione.

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

[Articolo 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 13. – Dichiarazioni di presentazione della lista regionale dei candidati.

***** Vedasi allegato *Integrazione alle Istruzioni ministeriali* *****

~~La lista regionale dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta. La legge non preve-~~

~~de una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.~~

~~Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello [allegato n. 2 a pagina 105 e allegato n. 2-bis a pagina 113].~~

~~Per tutto ciò che concerne la formazione delle *liste regionali* si rinvia a quanto illustrato nei paragrafi della precedente sezione I, relativa alle *liste provinciali* [pagine da 6 a 32], COMPRESA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA — ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 24, nota (13)] — NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.~~

~~[Articolo 9, ottavo comma, numero 2), primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108]~~

~~[Articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]~~

~~La dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati deve essere sottoscritta, *pena la sua invalidità* (17):~~

~~(17) — Il numero delle sottoscrizioni necessario per poter presentare una lista regionale — com'è riportato nel testo — è lo stesso numero attualmente previsto dall'articolo 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (da ultimo intervenute con l'articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha sostituito integralmente il testo del predetto articolo 9), secondo quanto stabilisce l'articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].~~

~~(la nota continua nella pagina seguente)~~

~~[Articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il quale richiama l'articolo 9, comma 6 (successivamente divenuto comma 2, a seguito dell'integrale riformulazione del medesimo articolo 9 disposta dall'articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni].~~

~~a) da almeno 1.000 (o da almeno 500 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti (Molise) [nota (17) a pagina 35];~~

~~b) da almeno 1.750 (o da almeno 875 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti (Umbria e Basilicata) [nota (17) a pagina 35];~~

~~c) da almeno 3.500 (o da almeno 1.750 in caso di riduzione alla metà del numero minimo delle sottoscrizioni) e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti (le rimanenti regioni a statuto ordinario) [nota (17) a pagina 35].~~

~~(proseguimento della nota dalla pagina precedente)~~

~~Inoltre, in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà [articolo 1, comma 3, sesto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43].~~

~~La disposizione, ovviamente, trova applicazione in tutti i casi di elezioni anticipate di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza naturale del mandato.~~

~~Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato (18) il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.~~

~~Chi ha sottoscritto una dichiarazione di presentazione di una lista regionale può sottoscrivere anche una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale [pagina 9 e seguenti, in particolare pagina 11].~~

~~La dichiarazione di presentazione della *lista regionale* deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la lista provinciale. *La dichiarazione di collegamento ha efficacia soltanto se convergente con un'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali.*~~

~~[Articolo 1, comma 3, quarto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]~~

~~Il collegamento della lista regionale deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali (*costituiscono 'gruppo' le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno*) presentate in almeno la metà delle province della regione con arrotondamento all'unità superiore: ad esempio, ove vi siano cinque province nella regione, la lista regionale deve collegarsi almeno con un gruppo di liste provinciali presente con il medesimo contrassegno in non meno di tre province.~~

~~(18) — Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 (pagina 253).~~

~~Per quanto concerne la presentazione dei contrassegni della lista regionale, qualora tale lista sia collegata con un solo gruppo di liste provinciali, essa deve essere contraddistinta dallo stesso simbolo. Se, viceversa, la lista regionale sia collegata con più liste provinciali, la lista stessa dovrà essere contrassegnata o da un simbolo unico o da tutti i simboli delle liste provinciali a essa collegate in una o più province della regione.~~

~~Le caratteristiche e le dimensioni del modello del contrassegno o dei contrassegni della lista regionale devono essere le stesse previste per il contrassegno delle liste provinciali [paragrafo 8 a pagina 29].~~

~~È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista regionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su *compact disc*, nei formati «.jpeg» e «.pdf».~~

~~Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.~~

~~Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente acquisito su supporto cartaceo e successivamente ammesso.~~

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI
PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALIPRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**§ 14. — Premessa.**

Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Pertanto gli adempimenti previsti dai citati articoli 9, 10 e 11 della legge n. 108 vengono trattati qui di seguito in unico contesto, sia per le liste provinciali sia per le liste regionali.

**§ 15. — Modalità per la materiale presentazione
delle liste provinciali e delle liste regionali.**

La presentazione delle liste — intesa come loro 'materiale' consegna all'autorità competente — è regolata dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968,

n. 108, e dall'articolo 1, commi 3, 8 e 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Le **liste provinciali** debbono essere presentate, *per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale*, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Le **liste regionali** vanno invece presentate, *per ciascuna regione*, alla cancelleria della corte d'appello del capoluogo della medesima regione presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

La **presentazione delle liste** deve essere effettuata da uno dei delegati designati a effettuare la dichiarazione di collegamento prevista dall'articolo 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [paragrafo 9 a pagina 32; paragrafo 13 a pagina 34, in particolare pagina 37].

§ 16. – Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali.

Le **liste provinciali** e le **liste regionali** dei candidati devono essere presentate ai rispettivi Uffici centrali dalle ore 8 del 30° giorno sino alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale restano aperte quotidianamente, compresi i giorni

festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 17. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista provinciale o regionale che venga depositata presso i rispettivi Uffici centrali deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima [un modello è riportato nell’allegato n. 8 a pagina 139 per le liste provinciali e nell’allegato n. 9 a pagina 143 per le liste regionali].

Il verbale di ricevuta degli atti deve essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore della lista.

Uno dei due esemplari sarà immediatamente consegnato al presentatore mentre l’altro verrà allegato agli atti da consegnare, rispettivamente, all’Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e all’Ufficio centrale regionale per le liste regionali.

Le cancellerie attribuiranno, *provvisoriamente*, a ciascuna lista un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione: questo ai soli fini della verbalizzazione, in quanto, in seguito all’introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluenza per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista dei candidati, provinciale o regionale, del contrasse-

gno o, per la lista regionale, dei contrassegni presentati, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, del numero d'ordine provvisorio attribuito alla lista nel momento della presentazione nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga *l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati* in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.

È, tuttavia, opportuno che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Le cancellerie dei predetti Uffici centrali – immediatamente dopo aver ricevuto le singole liste con i relativi documenti – dovranno farle rispettivamente pervenire all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale e all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA
IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE
PROVINCIALI E REGIONALI DEI CANDIDATI

**§ 18. – Composizione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale e dell'Ufficio centrale
regionale.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia.

[Articolo 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Inoltre, presso la corte d'appello del capoluogo della regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato articolo 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

[Articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Entrambi gli Uffici centrali sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che

vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale soltanto per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate [articolo 15, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108]. Niente è invece stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste dei candidati, rispettivamente, provinciali e regionali; completamento delle operazioni eventualmente non ultimate dalle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra pertanto opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento dei titolari e in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 19. – Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono

compiere [articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni] si fa presente che dette *operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore successive alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.*

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste man mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e quelle dell'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda l'esame delle liste, rispettivamente, provinciali e regionali dei candidati sono le seguenti:

I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè **ENTRO E NON OLTRE le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.**

[Articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Qualora dovessero accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine la dichiareranno non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale controlleranno, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista provinciale o regionale sia quello stabilito dalla legge, *eventualmente* ridotto alla metà nel minimo in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni.

[Articolo 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

A tale scopo gli Uffici centrali effettueranno due verifiche:

– la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti a essa eventualmente allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere o fisicamente impediti;

– la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione (per le liste provinciali) ovvero della regione (per le liste regionali) sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale provinciale oppure della regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presen-

tazione di un'altra lista depositata in precedenza. **Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di UNA SOLA LISTA PROVINCIALE e quella di UNA SOLA LISTA REGIONALE** [paragrafo 4, lettera A), a pagina 9, in particolare pagina 11, e paragrafo 13 a pagina 34, in particolare pagina 37].

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori — che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate — *inferiore* a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare *eccedente* il limite massimo consentito dalla legge.

III. — Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali, circoscrizionale e regionale, dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare:

- da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, se la lista provinciale abbia un numero di candidati non inferiore a un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale arrotondato all'unità superiore;

- da parte dell'Ufficio centrale regionale, se la lista regionale comprenda un numero di candidati non inferiore alla metà del numero di consiglieri regionali da eleggere nella parte maggioritaria.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, commi 2, 3 e 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Se poi la lista contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite cancellando gli ultimi nominativi.

[Articolo 10, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Le cancellazioni dei nomi dei candidati dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi a essere ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*.

b) Controllo:

- *della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;*
- *delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;*
- *delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.*

I. – Con riferimento alle elezioni regionali l'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LE CARICHE DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ASSESSORE E CONSIGLIERE REGIONALE, AMMINISTRATORE E COMPONENTE DEGLI ORGANI COMUNQUE DENOMINATI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a)*;

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli

314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *c)*;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le disposizioni sopra indicate si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

II. – Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI, l'articolo 9 del citato d.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali – oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali – ciascun candidato rende, *unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura*, una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni [pagina 24, nota (12)], ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 7.

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

III. – Inoltre l'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (19).

(19) – L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2.

« 1. Non sono elettori:

« *a*) (abrogata);

« *b*) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, **le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano**

« c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

« d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

« e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

« 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (20), e successive modificazioni.

IV. – L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

(20) – L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.»

a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

c) procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

V. – Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, *per ciascuno dei candidati compresi nella lista*, sia stata depositata la pre-

scritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 4 [lettera C) a pagina 13]. Occorrerà verificare inoltre che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento.

Saranno dichiarate **non valide** le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con una lista regionale e la relativa accettazione nonché le liste regionali per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di collegamento, e le relative accettazioni, con almeno un gruppo di liste provinciali presenti in non meno della metà delle province della regione.

[Articolo 1, comma 3, terzo periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Dovranno essere cancellati dalla lista – oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una condizione di incandidabilità [pagina 55] – anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa [articolo 9, ottavo comma, della legge n. 108].

[Articolo 10, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

[Articolo 10, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale o, rispettivamente, in un'altra lista regionale.

[Articolo 10, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

Se – per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* – la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

IV. — Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale dovranno esaminare i contrassegni, rispettivamente, delle liste provinciali e delle liste regionali [articolo 10, primo comma, numero 1), della legge n. 108 e articolo 1, comma 11, della legge n. 43] previo accertamento, in caso di liste regionali con più simboli – da parte dell'Ufficio centrale regionale – se tali liste si contraddistinguono con *tutti* i contrassegni delle liste provinciali con loro collegate.

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione (21) e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni (22);

(21) – Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenze 6 marzo 2013, n. 1354 (pagina 249) e n. 1355. *(la nota continua nella pagina seguente)*

- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e l'Ufficio centrale regionale per le liste regionali dovranno darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso *non più tardi delle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale* l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9 del mattino del 27° giorno antecedente quello della votazione).

[Articolo 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

§ 20. - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. - Comunicazioni ai delegati di lista.

(proseguimento della nota dalla pagina precedente)

Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato:

« È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. ».

(22) - La legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, contiene « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste *entro la stessa sera*.

[Articolo 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi *il giorno successivo* (27° giorno antecedente quello della votazione) *alle ore 9* per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati di lista *nella stessa giornata*.

Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Non è consentito presentare una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo.

[Articolo 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, *entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati*, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature.

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e per quelle dell'Ufficio centrale regionale concernenti l'ammissione delle candidature.

A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

§ 22. - Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate e comunicate ai

delegati di lista le decisioni adottate, gli Uffici centrali di cui al presente paragrafo sospendono le loro operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici i delegati di lista possono ricorrere, *entro 24 ore dalla comunicazione* di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'articolo 8, terzo comma, della citata legge n. 108.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge *appena sarà scaduto il termine* per presentare i detti ricorsi, vale a dire *dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione*, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, i predetti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI

DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
O DOPO LA SCADENZA
DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. — Operazioni in ordine alle liste dei candidati.

Vengono indicate qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste provinciali e alle liste regionali (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni, qualora tali ricorsi siano stati presentati).

I. — Numerazione delle liste provinciali e delle liste regionali secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108) provvederanno ad *assegnare un numero progressivo a ciascuna lista* provinciale e, rispettivamente, di ciascuna lista regionale *ammessa, mediante sorteggio* da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

[Articolo 11, primo comma, numero 1), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle liste regionali, **rinumererà** tutte le liste provinciali (assegnando a ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con la lista regionale sorteggiata con il numero 1, per finire con la lista o le liste provinciali collegate con la lista regionale avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna 'coalizione', l'ordine delle liste provinciali quali risultano dal rispettivo sorteggio). **Quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo** in base al quale le liste, regionali e provinciali, saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede della votazione.

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale dovrà verificare, inoltre, se ogni lista regionale si contraddistingua, nella circoscrizione, con lo stesso o con gli stessi contrassegni delle liste provinciali collegate.

In caso affermativo, i contrassegni della lista regionale debbono essere collocati, nel manifesto e nelle schede, nella stessa sequenza in cui sono posti, in base al sorteggio, quelli delle liste provinciali collegate.

In caso contrario, qualora le liste regionali siano contraddistinte *anche* da contrassegni di liste provinciali presenti solamente in altre province della regione, tali ulteriori contrassegni dovranno essere collocati, nel manifesto e nelle schede, in posizione successiva a quella dei contrassegni delle altre liste provinciali presenti nella circoscrizione; ove tali ulteriori contrassegni siano più di uno, al fine di stabilirne l'ordine di collocazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere a un successivo sorteggio, per ciascuna lista regionale, limitatamente a detti ulteriori simboli.

II. — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista.

[Articolo 11, primo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero *diverso* rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei

seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

III. — Comunicazione, ai delegati di lista, delle definitive determinazioni adottate.

Compite le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare rispettivamente, ai delegati delle liste provinciali e ai delegati delle liste regionali, le decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella lista medesima.

[Articolo 11, primo comma, numero 3), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

IV. — Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere *in sede giurisdizionale* dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti degli Uffici centrali circoscrizionali e degli Uffici centrali regionali inerenti alle candidature, si ritiene opportuno segnalare le importanti innovazioni introdotte, in linea generale, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Superando alcuni conflitti che si sono venuti a determinare, sorti negli indirizzi giurisprudenziali più recenti

– e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza 7 luglio 2010, n. 236 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-*undecies* del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) – **viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.**

A tale riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo (23) e successive modificazioni, **gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, DA PARTE DI TUTTI COLORO CHE ABBIANO SUBÌTO UN'IMMEDIATA LESIONE DEL DIRITTO A PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.**

Il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale, da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

(23) – A pagina 225 nel testo attualmente in vigore, a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 [Ulteriori disposizioni normative ed integrative del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo ecc.].

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle

parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del t.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

a) **notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore**, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.

b) **depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;**

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9 [pagina 225], che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato NON è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; NON viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali NON sono sospesi nel periodo 1° agosto - 15 settembre di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2 [pagina 226], al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno

comunicare alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e, rispettivamente, a tutte le Prefetture - Uffici territoriali del Governo della regione, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni (da trasmettere, ove eventualmente depositati, anche su supporti informatici) affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

[Articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

a) Stampa delle schede di votazione.

Alla stampa delle schede di votazione provvederanno tipografie scelte tramite gara dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo verranno impartite istruzioni per l'esecuzione della stampa e per la successiva distribuzione alle sezioni elettorali dei comuni;

b) Stampa del manifesto con le liste regionali dei candidati e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale.

Nella parte superiore del manifesto — del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello [allegato n. 10 a pagina 147] — le *liste regionali* saranno riportate *secondo l'ordine* di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascuna lista ammessa, dal *sorteggio effettuato a livello regionale dall'Ufficio centrale regionale*.

Fermo restando quanto sopra, se le liste regionali si contraddistinguono con più contrassegni, questi verranno

stampati – *analogamente a quanto previsto per le schede di votazione* – seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato, per gli identici simboli delle collegate liste provinciali, dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora la lista regionale sia contraddistinta anche da contrassegni di partiti presenti solamente in altre province della regione, questi verranno stampati dopo quelli corrispondenti alle liste provinciali collegate nella provincia e, se più di un simbolo, in base all'ordine dettato dallo specifico, ulteriore sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nella parte inferiore del manifesto, infine, le *liste provinciali* saranno riportate, in corrispondenza della collegata lista regionale, *secondo l'ordine del rispettivo sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale*.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale provinciale – che conterranno quindi sia le liste regionali presentate in tutta la regione per la parte maggioritaria, sia le liste provinciali presentate nella circoscrizione elettorale provinciale – le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartire detti manifesti tra i comuni della circoscrizione elettorale provinciale al fine di provvedere alla loro *pubblicazione*, la quale deve avvenire mediante *affissione* ENTRO E NON OLTRE L' 8° GIORNO (24) antecedente quello fissato per la votazione.

(24) – Termine così modificato dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 («Norme di coordinamento e abrogazioni») al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 230, in fine).

[Articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle liste regionali e delle liste provinciali ammesse ai fini dell’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale devono comunicare – rispettivamente alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia l’Ufficio stesso ha sede e a tutte le Prefetture della regione – le liste, provinciali e regionali, ammesse, affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

[Articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell’elenco dei delegati di lista.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni compresi, rispettivamente, nella circoscrizione elettorale provinciale e nella regione, l’elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale e di ogni lista regionale *entro il giovedì precedente la data della votazione.*

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570]

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA
ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

**§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate
con ricorso all'Ufficio centrale regionale.**

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali che *possono essere impugnate* sono *esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature*.

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda i ricorsi presentati contro le decisioni che riguardino le liste regionali, **alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 108 e successive modificazioni intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.**

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

§ 28. – Persone legittimate a presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi all'Ufficio centrale regionale possono essere proposti soltanto dai delegati di lista.

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con cui sono state eliminate liste di candidati oppure singoli candidati; **pertanto gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la decisione di esclusione della lista o di candidati.**

§ 29. – Termine e modalità per presentare i ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

[Articolo 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Nel paragrafo 20 [pagina 59, in particolare l'ultimo periodo a pagina 60] è stato suggerito di comunicare le decisioni a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi debbono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale [paragrafo 10 a pagina 32]; essi debbono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 30. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati all'Ufficio centrale regionale debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, *nella stessa giornata in cui sono stati depositati*, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108 e corredati delle anzidette deduzioni.

[Articolo 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

§ 31. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge n. 108. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviati *entro due giorni dalla loro ricezione*.

[Articolo 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica *nelle 24 ore successive* sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione dai quali sono pervenuti.

[Articolo 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto [pagina 65 e seguenti].

§ 32. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano state esclusi esclusione liste o singoli candidati possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Si richiama in proposito quanto è indicato nel paragrafo 23, IV [pagina 66].

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI
E DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI

§ 33. – Compiti dei delegati di lista.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione *autenticata da notaio* – i rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste.

[Articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 34. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti delle liste regionali.

Nel silenzio della legge n. 108, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

Pertanto la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera C), a pagina 13].

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione *autenticata da notaio*, dai delegati medesimi. In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della corte d'appello del capoluogo della regione all'atto del deposito della lista dei candidati.

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni

circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista provinciale e i delegati della lista regionale debbono dimostrare la loro qualifica esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati [paragrafo 4, lettera *D*), a pagina 19], questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti

presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, ove si verifichi un'evenienza del genere, si dovrà fare utilizzare la procedura prevista dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni [paragrafo 4, lettera B), secondo periodo, a pagina 11].

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione a essi demandata.

§ 35. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. – Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

[Articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]

[Articolo 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]

1) al segretario del comune *entro il venerdì precedente il giorno della votazione.*

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale – preposti all'ammissione delle candidature rispettivamente per le liste provinciali e per le liste regionali – abbiano fatto pervenire al sindaco [paragrafo 26 a pagina 73] e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione *il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.*

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste provinciali e dei delegati delle liste regionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente numero 1).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale o della corte d'appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta [allegato n. 11 a pagina 151, allegato n. 11-bis a pagina 155, allegato n. 12 a pagina 159, allegato n. 12-bis a pagina 163].

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 36. – Requisiti dei rappresentanti di lista

La legge non fa alcun cenno ai requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, considerato il compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali presso lo stesso ufficio elettorale di sezione.

In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso la quale egli svolge l'incarico a norma dell'articolo 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante di lista presso l'ufficio elettorale di sezione deve essere elettore della circoscrizione amministrativa).

Se – all'atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista o di gruppo prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali che come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali per evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

ALLEGATI

Allegato n. 1.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati. Pagina 91

Allegato n. 1-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati. » 99

Allegato n. 2.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati. » 105

Allegato n. 2-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati. » 113

Allegato n. 3.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore o l'elettrice che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere. » 119

Allegato n. 4.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità » 123

Allegato n. 5.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale in una lista regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità » 127

Allegato n. 6.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con una lista regionale . . . » 131

Allegato n. 7.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento con una o più liste provinciali » 135

Allegato n. 8.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia. Pagina 139

Allegato n. 9.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione. » 143

Allegato n. 10.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello del manifesto con le liste provinciali e le liste regionali dei candidati. » 147

Allegato n. 11.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale. » 151

Allegato n. 11-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale. » 155

Allegato n. 12.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale. » 159

Allegato n. 12-bis.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale. » 163

Allegato n. 13.

Elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale. » 167

ALLEGATO N. 1 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 99 è riportato il modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati per le elezioni regionali.



ALLEGATO N. I

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista provinciale di candidati

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della provincia di, nel numero di risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio e in numero atti separati (3) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4),

(1) – **Le firme degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati **devono essere apposte su appositi moduli**, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista provinciale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

(2) – **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati **devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni** [pagina 13, nota (5)], e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 17, nota (11)].

(3) – A pagina 99 è riportato il modello di **atto separato** di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

(4) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è riportato a pagina 11, nota (4).

dichiarano di presentare,

per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
che avrà luogo domenica 20..... ,
nella circoscrizione elettorale della provincia di ,
una **lista provinciale** di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La **lista provinciale** dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è contraddistinta dal seguente contrassegno:
.....
.....

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(segue la lista provinciale dei candidati) →

(segue: CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE)

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

I sottoscritti delegano il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in ,
e il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in ,
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale circo-
scrizionale costituito presso il tribunale, alle operazioni di sorteggio
del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di
candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti
della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio
centrale circoscrizionale.

Delegano, altresì, il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in ,
a depositare la presente lista provinciale e a sottoscrivere la dichiara-
zione di collegamento con la lista regionale; in sua sostituzione, dele-
gano, per il compimento dei medesimi atti, il sig. ,
nato a il 19....
e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del con-
siglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presenta-
zione di altra lista provinciale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della provincia di

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati attestanti che i candidati della lista provinciale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista provinciale di candidati con la lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati della lista regionale, firmata e autenticata;

f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (5) ;

g) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

(5) – Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. , dimorante in

..... , addì 20.... .

(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista provinciale dei candidati)

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono con sede in (6).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. *(il modello continua nella pagina seguente)* →

(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

**AUTENTICAZIONE (7) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI**

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.
[indicare il numero in cifre e in lettere]

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 13, nota (5)].

ALLEGATO N. 1 - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 91 è riportato il modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una **lista provinciale** di candidati per le elezioni regionali.



ALLEGATO N. I - BIS

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

**Modello di atto separato
 di una dichiarazione di presentazione
 di una lista provinciale di candidati**

**ATTO SEPARATO
 DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
 DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
 DI DOMENICA 20.....**

**ELENCO n. dei sottoscrittori della lista provinciale
 recante il contrassegno
 per l'elezione,
 nella circoscrizione elettorale della provincia di ,
 di numero consiglieri regionali,
 che si svolgerà domenica 20**

CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE)

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE (2) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.),
[indicare il numero in cifre e in lettere],
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 13, nota (5)].

ALLEGATO N. 2 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 113 è riportato il modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati per le elezioni regionali.



ALLEGATO N. 2

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di atto principale
di una dichiarazione di presentazione
di una lista regionale di candidatiDICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATIPER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni della regione, nel numero di, risultante dalle firme (1) debitamente autenticate (2) contenute in questo foglio e in numero atti separati (3) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (4),

(1) – **Le firme degli elettori** che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati **devono essere apposte su appositi moduli**, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno della lista regionale di candidati; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascun candidato; il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni].

(2) – **Le firme dei sottoscrittori** della dichiarazione di presentazione della lista regionale di candidati **devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni** [pagina 13, nota (5)], e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 17, nota (11)].

(3) – A pagina 113 è riportato il modello di **atto separato** di dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati.

(4) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è riportato a pagina 11, nota (4).

dichiarano di presentare,

per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
che avrà luogo domenica 20..... ,
una **lista regionale** di numero candidati alla carica di consigliere regionale nelle persone e nell'ordine sottoindicato.

La **lista regionale** dei candidati di seguito riportata - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione - è contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Il capolista sig.
è candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

La medesima **lista regionale** è collegata con le **liste provinciali** presentate nelle circoscrizioni elettorali provinciali di
..... ,
a loro volta contraddistinte dai seguenti contrassegni:

I sottoscritti delegano il sig. ,
nato a il 19.....
e domiciliato in ,
e il sig. ,
nato a il 19.....
e domiciliato in ,
i quali possono assistere, su convocazione dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista regionale di candidati ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso il medesimo Ufficio centrale regionale.

Delegano, altresì, il sig. ,
nato a il 19.....
e domiciliato in ,
a depositare la presente lista regionale e a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con le liste delle circoscrizioni elettorali provinciali; in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti, il sig. ,
nato a il 19.....
e domiciliato in

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi, nessun'altra dichiarazione di presentazione di altra lista regionale di candidati.

A corredo della presente dichiarazione, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della lista regionale nelle liste elettorali dei comuni della regione;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di

incandidabilità di ciascun candidato, a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati attestanti che i candidati della lista regionale alla carica di consigliere regionale sono elettori di un comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della presente lista regionale di candidati con le liste provinciali contraddistinte dai seguenti contrassegni:
..... ;

e) copia della dichiarazione di accettazione del collegamento, presentata dai delegati delle liste provinciali, firmata e autenticata;

f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (5) ;

g) il modello del/i contrassegno/i della lista regionale, in due dimensioni e in triplice esemplare per ciascuna dimensione.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio centrale regionale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. ,
dimorante in
..... , addì 20.....

*(Seguono le sottoscrizioni dei presentatori
della lista provinciale dei candidati)*

(5) – Solamente per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (6).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. *(il modello continua nella pagina seguente)* →

(6) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. *(il modello continua nella pagina seguente)* →

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

**AUTENTICAZIONE (7) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
 DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE**

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.),
[indicare il numero in cifre e in lettere]
 da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



.....
 Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(7) – Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 13, nota (5)].

ALLEGATO N. 2 - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

[articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni,
e articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 105 è riportato il modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una **lista regionale** di candidati per le elezioni regionali.



ALLEGATO N. 2 - *BIS*
 Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario
 Modello di atto separato
 di una dichiarazione di presentazione
 di una lista regionale di candidati

ATTO SEPARATO
 DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
 DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
 PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
 DI DOMENICA 20.....

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista regionale
 recante il contrassegno
 per l'elezione, nella regione,
 di numero consiglieri regionali,
 che si svolgerà domenica 20

La lista regionale dei candidati di seguito riportata – della quale
 i sottoscritti dichiarano di aver preso visione – è collegata con le liste
 provinciali contraddistinte dai seguenti contrassegni:

Il capolista sig.
 è candidato alla carica di presidente della giunta regionale.

CANDIDATI DELLA LISTA REGIONALE

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (il modello continua nella pagina seguente) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. (il modello continua nella pagina seguente) →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA REGIONALE

*I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO
per l'elezione del consiglio regionale di cui trattasi
NESSUN'ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA REGIONALE DI CANDIDATI*

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono
con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati. *(il modello continua nella pagina seguente)* →

(1) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE (2) DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI
DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.),
[indicare il numero in cifre e in lettere]
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) - Può autenticare uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 13, nota (4)].

ALLEGATO N. 3

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PER L'ELETTORE O L'ELETTRICE
CHE NON SIA EVENTUALMENTE IN GRADO
DI SOTTOSCRIVERE

[articolo 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
articolo 28, quarto comma, e articolo 32, quarto comma,
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
e articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

ALLEGATO N. 3

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di verbale di adesione
alla dichiarazione di presentazione di una lista
di candidati per l'elettore o l'elettrice
che non sia eventualmente in grado di sottoscrivere

L'anno , addì del mese di ,
innanzi a me (*notaio o segretario comunale o impiegato comunale delegato
dal sindaco*) nell'ufficio comunale di ,
e alla presenza dei signori:

1) (1) e
2) (1) ,
è comparso il sig. (1)
il quale ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere
e di aderire con il presente atto – ai sensi dell'articolo 28, quarto
comma, e dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio
1960, n. 570, e successive modificazioni – alla dichiarazione di pre-
sentazione di una lista provinciale / di una lista regionale di candidati
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale del ,
che avrà luogo domenica 20..... ,
e recante il seguente contrassegno:
.....
.....
.....

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che è
comparsa dinanzi al pubblico ufficiale nonché il cognome, nome, luogo e data di
nascita dei testimoni.

Egli dichiara inoltre di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

I testimoni indicati nei citati articoli dichiarano, a loro volta, che il predetto è il sig.

[cognome, nome, luogo e data di nascita dell'elettore
che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere]

In fede si rilascia il presente atto che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o dell'impiegato comunale)

.....

(Firme dei testimoni)

1°

2°

ALLEGATO N. 4

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
IN UNA LISTA PROVINCIALE
IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
articolo 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

(*) – A pagina 127 è riportato il modello di **dichiarazione di accettazione della candidatura** alla carica di consigliere regionale o di presidente della giunta regionale in una **lista regionale**.

ALLEGATO N. 4

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è contenuta anche la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della regione del
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio medesimo che si svolgerà domenica 20..... ,
nella lista provinciale recante il contrassegno
.....
per la circoscrizione elettorale provinciale di

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura per altre liste provinciali della stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo stesso contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di e di e nella lista regionale recante il contrassegno
.....
della regione del (2).

A norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (3), e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere regionale; per le donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) — È consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione, purché sotto lo stesso simbolo, e in non più di due regioni diverse, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno [articolo 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108].

Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione [articolo 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].

(3) — Pagina 237.

dicembre 2000, n. 445 (4), e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 7, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235/2012 (5).

....., addì 20.....

Firma del candidato nella lista provinciale (6)


.....

AUTENTICAZIONE (7) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig., nato a il 19....., domiciliato in, della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(4) — Pagina 24, nota (13).

(5) — Pagina 236.

(6) — La firma del candidato nella lista provinciale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

(7) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista provinciale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

ALLEGATO N. 5

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE /
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN UNA LISTA REGIONALE
IN CUI È ANCHE CONTENUTA
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
e articolo 1, commi 3, 8 e 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]
e articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

(*) – A pagina 123 è riportato il modello di **dichiarazione di accettazione della candidatura** alla carica di consigliere regionale in una **lista provinciale**.

ALLEGATO N. 5

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta
regionale in una lista regionale

NOTA BENE

IL CANDIDATO CAPOLISTA DELLA LISTA REGIONALE
DEVE ESPLICITAMENTE DICHIARARE DI ACCETTARE LA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale /
di presidente della giunta regionale della regione del
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
medesimo che si svolgerà domenica 20..... ,
nella lista regionale recante il/i contrassegno/i

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura
per altre liste regionali della stessa regione e di essersi presentato,
invece, come candidato, con il contrassegno
..... , nella/e lista/e provinciale/i
di e di della regione medesima (2).

A norma dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235 (3), e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato
alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale; per le
donne coniugate o vedove, può essere indicato anche il cognome del marito.

(2) — È consentito presentare la propria candidatura in liste provinciali in un
massimo di tre circoscrizioni elettorali provinciali della stessa regione, purché sotto
lo stesso simbolo, e in non più di due regioni diverse, qualora le elezioni avvengano
nello stesso giorno [articolo 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108].

Inoltre, colui che è presidente o consigliere regionale in carica in una regione
non può presentarsi come candidato in un'altra regione [articolo 7, primo comma,
della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni].

(3) — Pagina 237.

dicembre 2000, n. 445 (4), e successive modificazioni, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 7, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 235 / 2012 (5).

....., addì 20.....

Firma del candidato nella lista regionale (6)


.....

AUTENTICAZIONE (7) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA NELLA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(4) — Pagina 24, nota (13).

(5) — Pagina 236.

(6) — La firma del candidato nella lista regionale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

(7) — L'autenticazione della firma del candidato nella lista regionale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

ALLEGATO N. 6 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA PROVINCIALE
PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST'ULTIMA
CON LA LISTA REGIONALE

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
e articolo 1, commi 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 135 è riportato il modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della **lista regionale**, per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali.

ALLEGATO N. 6

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione
della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima
con la lista regionale

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ,
delegato alla presentazione della lista provinciale per la circoscri-
zione elettorale provinciale di ,
recante il contrassegno
..... ,
dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della giunta
regionale e del consiglio regionale del ,
che si svolgerà domenica 20..... ,
la lista provinciale da lui presentata è collegata alla lista regionale
contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:
.....

(il modello continua nella pagina seguente) →

Nota bene — Questo documento deve essere compilato
e autenticato in duplice esemplare.

Uno dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di
presentazione della lista provinciale; il secondo esemplare
deve essere consegnato ai delegati presentatori della lista
regionale per essere, quindi, allegato alla loro documentazio-
ne di presentazione della lista regionale (atto convergente di
collegamento).

.....
.....
....., addì 20.....


Firma del delegato (1)
alla presentazione della lista provinciale
per il collegamento della medesima
con una lista regionale

.....
AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PROVINCIALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con la lista regionale per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
del sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ,
della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — La firma del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

(2) — L'autenticazione della firma del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

ALLEGATO N. 7 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA LISTA REGIONALE
PER IL COLLEGAMENTO DI QUEST'ULTIMA
CON UNA O PIÙ LISTE PROVINCIALI

[articolo 9, ottavo comma, numero 2), della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
e successive modificazioni,
e articolo 1, commi 2, 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43]

(*) – A pagina 131 è riportato il modello di dichiarazione di accettazione del delegato alla presentazione della **lista provinciale**, per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale.

ALLEGATO N. 7

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione
della lista regionale per il collegamento di quest'ultima
con una o più liste provinciali

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
e domiciliato in ,
delegato alla presentazione della lista regionale recante il/i con-
trassegno/i ,
dichiara che, in occasione dell'elezione del presidente della giunta
regionale e del consiglio regionale del ,
che si svolgerà domenica 20..... ,
la lista regionale da lui presentata è collegata con la/e lista/e provin-
ciale/i contraddistinta/e dal/i seguente/i contrassegno/i presentata/e nelle
seguenti circoscrizioni elettorali provinciali:

1) ,
2) ,

(il modello continua nella pagina seguente) →

Nota bene — Questo documento deve essere compilato
e autenticato in più esemplari.

Il primo dei detti esemplari deve essere allegato agli atti di
presentazione della lista regionale; gli altri esemplari devono
essere consegnati ai delegati presentatori della/e lista/e provin-
ciale/i per essere, quindi, allegati alla loro documentazio-
ne di presentazione della rispettiva lista provinciale (atti
convergenti di collegamento).

3) ,
4)
..... , addì 20.....


Firma del delegato (1)
alla presentazione della lista regionale
per il collegamento di quest'ultima
con una o più liste provinciali

AUTENTICAZIONE (2) DELLA FIRMA
DEL DELEGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA REGIONALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione per il collegamento della con la/e lista/e provinciale/i per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del dal sig. , nato a il 19..... , domiciliato in , della cui identità sono certo.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — La firma del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

(2) — L'autenticazione della firma del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

ALLEGATO N. 8 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE
DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA

(*) – A pagina 143 è riportato il modello di verbale di ricevuta di una **lista regionale** di candidati.

ALLEGATO N. 8

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20....

—

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI

L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, si è presentato, presso questa cancelleria,
il sig. (1),
il quale ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati,
per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale del di domenica 20..... ,
la quale intende contraddistinguersi con il seguente contrassegno:

.....

.....

.....

.....

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e accerta che il medesimo è il sig. , il quale ha depositato una lista provinciale di candidati per l'elezione del predetto presidente della giunta e consiglio regionale, la quale si distingue con l'indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero elettori della circoscrizione elettorale provinciale, le cui firme sono contenute in numero atti.

Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali e numero certificati collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista provinciale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della circoscrizione elettorale provinciale;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con la lista regionale che si presenta per l'elezione del medesimo consiglio regionale;

e) copia della dichiarazione di collegamento della lista provinciale con la lista regionale, resa dal depositante della lista provinciale;

f) modello del contrassegno della lista provinciale.

(il modello continua nella pagina seguente) →

(2) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.


La dichiarazione di presentazione della lista provinciale contiene la designazione dei signori (2) come delegati della lista stessa ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.

Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA PROVINCIALE

.....



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE

.....

ALLEGATO N. 9 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI

RILASCIATO DALLA CANCELLERIA
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DEL CAPOLUOGO DI REGIONE

(*) – A pagina 139 è riportato il modello di verbale di ricevuta di una **lista provinciale** di candidati.

ALLEGATO N. 9

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati
rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale
costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regioneELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20.....
—

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI

L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, si è presentato, presso questa cancelleria,
il sig. (1),
il quale ha dichiarato di presentare una lista regionale di candidati per
l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regiona-
le del
di domenica 20..... ,
la quale intende contraddistinguersi con il/ seguente/i contrassegno/i:
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto procede all'identificazione del presentatore e accerta
che il medesimo è il sig. ,
.....
(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

il quale ha depositato una lista regionale di candidati per l'elezione del predetto presidente della giunta e consiglio regionale la quale si distingue con l'indicato contrassegno / con gli indicati contrassegni e che è sottoscritta da numero elettori di comuni della regione, le cui firme sono contenute in numero atti.

Allegati alla predetta lista regionale di candidati sono stati presentati anche:

a) numero certificati individuali e numero certificati collettivi comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista regionale sono elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione;

b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura, debitamente sottoscritte e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità a norma degli articoli 7 e 9, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

c) numero certificati comprovanti che i candidati della predetta lista regionale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) dichiarazione di collegamento della lista regionale con la/le lista/e provinciale/i che si presentano per l'elezione del medesimo consiglio regionale;

e) copia delle dichiarazioni di collegamento delle liste provinciali con la lista regionale, rese dai depositanti delle liste provinciali;

f) modello del/i contrassegno/i della lista regionale.

(il modello continua nella pagina seguente) →

(2) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.


La dichiarazione di presentazione della lista regionale contiene la designazione dei signori (2) come delegati della lista stessa ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Alla predetta lista regionale è attribuito, secondo l'ordine di presentazione, il numero

Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESENTATORE
DELLA LISTA REGIONALE

.....



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE
REGIONALE

.....

ALLEGATO N. 10

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DEL MANIFESTO
CON LE LISTE REGIONALI
E LE LISTE PROVINCIALI
DEI CANDIDATI

LISTA PROVINCIALE N. 1	LISTA PROVINCIALE N. 2	LISTA PROVINCIALE N. 3	LISTA PROVINCIALE N. 4	LISTA PROVINCIALE N. 5	LISTA PROVINCIALE N. 6	LISTA PROVINCIALE N. 7	LISTA PROVINCIALE N. 8	LISTA PROVINCIALE N. 9	LISTA PROVINCIALE N. 10	LISTA PROVINCIALE N. 11	LISTA PROVINCIALE N. 12	LISTA PROVINCIALE N. 13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

....., addì, 20.....

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale

Il presidente dell'Ufficio centrale regionale

AVVERTENZE PER LA STAMPA DEL MANIFESTO

(1) — Le liste regionali, con il cognome e nome del capolista, candidato alla carica di presidente della giunta regionale, debbono essere riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale e avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali provinciali della regione.

(2) — Le liste provinciali — disposte sotto le liste regionali collegate e in maniera tale da evidenziare l'esistenza del collegamento — debbono essere riportate secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale e avente valore per la singola circoscrizione elettorale provinciale.

(3) — I contrassegni delle liste regionali, quando siano più di uno — fermo rimanendo l'ordine di stampa delle liste regionali stabilito con il sorteggio dell'Ufficio centrale regionale di cui alla precedente avvertenza (1) — sono disposti con riferimento alla lista regionale di cui sono espressione, nella stessa sequenza determinata dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali collegate. — Eventuali, ulteriori simboli — corrispondenti a liste provinciali collegate *solo in altre province* con la lista regionale — sono disposti in fondo; se più di uno, nell'ordine stabilito con lo specifico sorteggio dell'Ufficio centrale circoscrizionale (pagine 63, 64 e 65).

(4) — Per ogni candidato dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. — Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

[NOTA BENE] — Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e/o circoscrizionali, il presente manifesto deve essere stampato su carta bianca con angoli colorati, in modo da poterlo distinguere dai corrispondenti manifesti nei quali sono riportati i gruppi dei candidati relativi alle elezioni provinciali e le liste dei candidati concernenti le elezioni comunali e circoscrizionali.

ALLEGATO N. 11 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

(*) – A pagina 155 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante supplente** di una **lista provinciale** di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. I I

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante effettivo di una lista provinciale
presso l'Ufficio centrale circoscrizionaleELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELDI DOMENICA 20.....
—

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI


L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma
del sig. (1)
e del sig. (1),
nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del pre-
sidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
..... di domenica 20.....
contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:
.....
.....,

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig. ,
domiciliato in ,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista
provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso
questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di
cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

.....

ALLEGATO N. 11 - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

(*) – A pagina 151 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante effettivo** di una **lista provinciale** di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11 - BIS

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante supplente di una lista provinciale
presso l'Ufficio centrale circoscrizionaleELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELDI DOMENICA 20.....
—

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI

CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI


L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata, a firma
del sig. (1)
e del sig. (1),
nella loro qualità di delegati della lista provinciale all'elezione del pre-
sidente della giunta regionale e del consiglio regionale del
..... di domenica 20.....
contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig. ,
domiciliato in ,
viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista
provinciale presso l'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso
questo tribunale.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di
cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

.....

ALLEGATO N. 12 (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

(*) – A pagina 163 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante supplente** di una **lista regionale** di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante effettivo di una lista regionale
presso l'Ufficio centrale regionaleELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL

DI DOMENICA 20....

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI


L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata,
a firma del sig. (1)
e del sig. (1),
nella loro qualità di delegati della lista regionale all'elezione del presi-
dente della giunta regionale e del consiglio regionale del
..... di domenica 20....
contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig. ,
domiciliato in ,
viene designato come rappresentante effettivo dell'anzidetta lista
regionale presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa
corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di
cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

.....

ALLEGATO N. 12 - BIS (*)

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE
DI UNA LISTA REGIONALE DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

(*) – A pagina 159 è riportato il modello di ricevuta della designazione del **rappresentante effettivo** di una **lista regionale** di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12 - BIS

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di ricevuta della designazione
del rappresentante supplente di una lista regionale
presso l'Ufficio centrale regionaleELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
DI DOMENICA 20....
—

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI


L'anno duemila, addì del mese di,
alle ore, è stata presentata presso questa cancelleria
la dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta e autenticata,
a firma del sig. (1)
e del sig. (1),
nella loro qualità di delegati della lista regionale all'elezione del presi-
dente della giunta regionale e del consiglio regionale del
..... di domenica 20....
contraddistinta con il numero di presentazione
e recante il seguente contrassegno:
.....
.....
.....
.....

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale il sig. ,
domiciliato in ,
viene designato come rappresentante supplente dell'anzidetta lista
regionale presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa
corte d'appello.

Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di
cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.



IL CANCELLIERE
DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

.....

ALLEGATO N. 13

Elezione del presidente della giunta regionale
e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE
DA PARTE DI UN CANDIDATO
A CONSIGLIERE REGIONALE
O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515]

ALLEGATO N. 13

Elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario

Modello di designazione del mandatario elettorale
da parte di un candidato a consigliere regionale
o a presidente della giunta regionale

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale
costituito presso la Corte d'appello
o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo della regione)

Il sottoscritto (1) ,
nato a il 19..... ,
residente in

avendo accettato la candidatura per l'elezione del presidente della
giunta regionale e del consiglio regionale del
che si svolgerà domenica 20..... :

a) nella lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale
provinciale di
e contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....
..... ;

b) nella lista regionale contraddistinta dal/i seguente/i contrassegno/i:

.....
.....

(il modello continua nella pagina seguente) →

(1) — Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

.....
.....
..... ;

in riferimento all'articolo 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

DESIGNA,

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig. ,
nato a il 19..... ,
residente in

Firma del candidato (2)
che designa il mandatario elettorale

.....

AUTENTICAZIONE (3) DELLA FIRMA DEL CANDIDATO
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale dal sig. ,
nato a il 19..... ,
domiciliato in ,
della cui identità sono certo.


(il modello continua nella pagina seguente) →

(2) — La firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

(3) — L'autenticazione della firma del candidato che designa il mandatario elettorale deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4, lettera C), delle istruzioni [pagina 13].

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì 20.....



.....

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

DISPOSIZIONI NORMATIVE (*)

CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE
E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

PER L' ELEZIONE

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

SECONDO LA DISCIPLINA STATALE «CEDEVOLÉ»

(*) — Devono essere tenute presenti anche le eventuali norme emanate dalla regione per la disciplina delle elezioni regionali.

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario (articoli 1, 8, 9, 10 e 11) Pagina 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (articoli 13, 32, 33, 34, 35, 86, 87, 87-*bis*, 88, 90, 93, 100 e 102)..... » 182

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10) » 193

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (articolo 15 abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235)..... » 200

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (articoli 14 e 16) » 201

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (articolo 3, commi 4, 6, 7 e 9). » 203

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (articoli 1 e 5) » 205

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni » 214

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione..... Pagina 218

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (articolo 1-*bis*)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 25 marzo 2009, n. 26 » 223

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo [articoli 1 e 2 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; articolo 129 dell'allegato 1 (codice del processo amministrativo); articolo 2 dell'allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni)] » 224

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (articolo 14, comma 1)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 » 231

DECRETO - LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (articolo 2, comma 3)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213 » 233

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (articoli 7, 9, 15, 16, 17 e 18) » 235

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968]

(*Omissis*)

Articolo 1 (1).

Norme generali

1 I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2 L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

3 Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

4 Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province.

5 I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

6 Salvo quanto disposto dalla presente legge (1), per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 (2) abitanti.

(*Omissis*)

(1) — Si veda anche l'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario] (pagina 205).

(2) — Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

TITOLO III
PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 8.

Ufficio centrale circoscrizionale e regionale

¹ Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

² Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

³ Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

⁴ Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

⁵ Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso (3).

Articolo 9 (4).

Liste di candidati

¹ Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesi-

(3) — Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è stata istituita la Corte d'appello di Campobasso [articolo 16 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ("Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"), e la tabella A allegata al medesimo decreto].

(4) — L'articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario] (pagina 205, in particolare pagina 206), ha esteso l'applicabilità dell'articolo 9 della presente legge anche alle liste regionali e ai candidati in esse compresi.

mo giorno antecedenti quello della votazione (5); a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 (6).

2 Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti (7).

3 La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (8); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (9).

4 Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5 Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo, arrotondato alla unità superiore.

(5) — L'articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario] (pagina 205, in particolare pagina 206), ha esteso l'applicabilità dell'articolo 9 della presente legge anche alle liste regionali e ai candidati in esse compresi.

(6) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(7) — Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali], e ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 [Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario].

(8) — L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è riportato a pagina 203.

(9) — Comma così sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

6 Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7 È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (10), invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali

8 Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata [da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore] (11). Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. [Periodo abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235] (12);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato (13);

(10) — Il termine di presentazione delle candidature scade alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione (primo comma di questo stesso articolo 9 a pagina 175).

(11) — Le autorità alle quali è attribuito, ora, il potere di autenticare le sottoscrizioni sono specificamente elencate nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni (pagina 201).

(12) — Il periodo non più in vigore conteneva un espresso riferimento all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, che è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 239), il cui articolo 9 (pagina 237) stabilisce che il candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7 (pagina 236).

(13) — All'inizio del testo originario del numero 3) erano contenute le parole: «[il certificato di nascita, o documento equipollente, ed]», abrogate dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi (14).

- 9 La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio o presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Articolo 10 (15).

Esame ed ammissione delle liste

Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

1 L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati (16):

1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;

(14) — Numero così sostituito dall'articolo 11 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ecc.].

(15) — Le norme contenute nell'articolo 10 si applicano anche alle liste regionali e ai candidati in esse compresi [articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) (pagina 205, in particolare pagina 206)].

(16) — Il termine di presentazione delle candidature scade alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione (articolo 9, primo comma, di questa stessa legge a pagina 175).

2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell' [articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (17), o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma (18);

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 18° (19) anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato (20) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2 I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3 L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4 Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5 Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

(17) — L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 239), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15 contenuto nel numero 2) deve intendersi implicitamente fatto all'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 236), che individua le cause di incandidabilità alle elezioni regionali, e all'articolo 9 dello stesso d.lgs. (pagina 237), a norma del quale (comma 1) il candidato rende — unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura — una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 7.

(18) — Numero così sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(19) — Parola così inserita, in sostituzione dell'originaria parola «21°», a norma di quanto dispone l'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.] (pagina 193), in base al quale sono eleggibili alla carica di consigliere regionale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione.

(20) — A questo punto del testo originario del numero 3) erano contenute le parole: «[il certificato di nascita, o documento equipollente, ed]», ora abrogate

6 Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di
decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

7 Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di
corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie
deduzioni.

8 L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

9 Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle
24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 11 (21).

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste

Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine
1 stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato pre-
sentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di
cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati (22);

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista,
secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni
adottate;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto
con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine
risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della
provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luo-

dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedi-
menti elettorali].

(21) — Le norme contenute nell'articolo 11 si applicano anche alle liste regio-
nali e ai candidati in esse compresi [articolo 1, comma 11, della legge 23 febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordina-
rio) (pagina 205, in particolare pagina 206)].

(22) — Il numero 1) dell'articolo 11 è stato così sostituito dall'articolo 13,
comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficienza al procedimento elettorale].

ghi pubblici entro *l'ottavo* giorno (23) antecedente quello della votazione (24);

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (24).

² Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate [alla presente legge] (25).

(*Omissis*)

(23) — Le parole “l'ottavo giorno” sono state così inserite — in sostituzione delle parole “il quindicesimo giorno” precedentemente in vigore — dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 (“Norme di coordinamento e abrogazioni”) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 230, in fine).

(24) — Il numero 4) e il numero 5) dell'articolo 11 sono stati così sostituiti dall'articolo 13, comma 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(25) — Le tabelle allegate alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono state successivamente sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995], convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio
1960, n. 570.

**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali.**

[Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960]

—
(*Omissis*)

Capo II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Articolo 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 13)

¹ Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (1), e successive modificazioni.

² Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali (2), la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III

DELL'ELEGGIBILITÀ

(*Omissis*) (3)

(1) — [Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali].

Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico sull'elettorato attivo e sulla tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

(2) — Con decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni, in applicazione dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica].

(3) — Gli articoli da 14 a 17, già contenuti nel capo III, sono stati abrogati dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere ecc.], e successive modificazioni.

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

*Disposizioni generali**(Omissis)*

Sezione II

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione sino a 15.000 (4) abitanti**(Omissis)*

Sezione III

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione superiore a 15.000 (4) abitanti*

Articolo 32.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 18)

¹ [Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma] (5).

² La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (6).

³ I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21

(4) — Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

(5) — Si ritiene che il comma – attuale primo comma dell'articolo 32 – potrebbe aver cessato di avere vigore.

(6) — I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 [Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122] (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 294 del 18 dicembre 2012).

marzo 1990, n. 53 (7) (8). Per i presentatori che non sappiano

(7) — Periodo così sostituito dall'articolo 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(8) — Si riporta l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, in considerazione dell'importanza che riveste in materia di autenticazione delle sottoscrizioni:

« Articolo 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, da decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni provinciali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato qui di seguito in questa stessa nota].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21. — *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è

sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 28 (9).

4 Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di
presentazione di lista (10) (11).

5 Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l'ordine di presentazione.

6 Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso
comune (12).

7 Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esem-
plare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura
[le parole che seguivano sono state abrogate dall'articolo 17, comma 1, lettera d),
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235] (13);

(proseguizione della nota dalla pagina precedente)

stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indi-
cando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro
dell'ufficio (R) ».

(9) — L'articolo 28, quarto comma, del presente testo unico, e successive
modificazioni (richiamato espressamente nel testo) è così formulato:

«I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro
firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e
luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non
sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la
loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un
notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco.
Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

(10) — Colui che sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candi-
datura è punito con l'ammenda da 200 a 1.000 euro (articolo 93, primo comma, di
questo stesso testo unico come modificato dalla legge 2 marzo 2004, n. 61).

(11) — Nel testo originario dell'articolo, il comma che seguiva è stato abrogato
dall'articolo 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sin-
daco, ecc.].

(12) — Comma così sostituito dall'articolo 11, secondo comma, della legge 23
aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.], e suc-
cessive modificazioni.

(13) — Il periodo non più in vigore dell'articolo 32, settimo comma, numero 2),
è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 31 dicembre 2012,
n. 135 (pagina 239): esso faceva riferimento all'articolo 15, comma 1, della legge

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste (14) presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'articolo 28 (15).

8 La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (16).

9 Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale (17) competente per territorio.

Articolo 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 20)

1 La commissione elettorale circondariale (17), entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, anch'esso abrogato dal medesimo articolo 17, comma 1, lettera b) (pagina 239).

L'articolo 9 del citato d.lgs. (pagina 237) stabilisce ora che il candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7 dell'indicato atto normativo (pagina 236).

(14) — L'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.».

(15) — L'articolo 28, quarto comma, del presente testo unico, e successive modificazioni (richiamato espressamente nel testo) è così formulato:

«I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista».

(16) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(17) — Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducti immagini o soggetti di natura religiosa (18);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni previste dal comma 1 dell' [articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (19), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al numero 2) del settimo comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (20);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) (*Omissis*) (21);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

(18) — Lettera così sostituita dall'articolo 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [«Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»].

(19) — L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 239), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni. Pertanto il richiamo al citato articolo 15 contenuto nella lettera c) deve intendersi implicitamente fatto all'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 236), che individua le cause di incandidabilità alle elezioni regionali, e all'articolo 9 dello stesso d.lgs. (pagina 237), a norma del quale (comma 1) il candidato rende — unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura — una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'indicato articolo 7.

(20) — Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine nelle regioni e negli enti locali], nella quale il riferimento era fatto all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 239). Attualmente anche l'articolo 9 del d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 237) disciplina la cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali.

(21) — Lettera già introdotta dall'articolo 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del settimo comma dell'articolo 32, appositamente convocati (22).

² Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

³ La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; [(*Omissis*)] (23).

Articolo 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 22)

¹ Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'articolo 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro *l'ottavo* (24) giorno precedente l'elezione.

² Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (25).

diretta del sindaco, ecc.], e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 6 settembre 1995, n. 422.

(22) — Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(23) — Comma così sostituito dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.].

Il periodo che si omette ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 6 settembre 1995, n. 422.

(24) — Le parole "l'ottavo giorno" sono state così inserite — in sostituzione delle parole "il quindicesimo giorno" precedentemente in vigore — dall'articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 ("Norme di coordinamento e abrogazioni") al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 [Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo] (pagina 230, in fine).

(25) — Le parole: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio» sono state inserite dall'articolo 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], in luogo delle parole: «secondo l'ordine di presentazione delle relative liste».

Articolo 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, articolo 22)

1 La commissione elettorale circondariale (26), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio (27) e presso l'Ufficio centrale.

2 Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

(*Omissis*)

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (28)

Articolo 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 77)

1 Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno e di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

(26) — Parola che sostituisce l'originario termine 'mandamentale', a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

(27) — L'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che: «Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune».

(28) — L'ammontare delle pene pecuniarie degli articoli che seguono è stato calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 [Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale ecc.], e dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [Modifiche al sistema penale].

L'importo delle sanzioni è stato convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

2 La stessa pena si applica all'elettorato che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altro utilità.

Articolo 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 78)

1 Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

2 La pena è aumentata — in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

3 Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164.

Articolo 87-*bis*.

(Aggiunto dall'articolo 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16)

1 Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 79)

1 Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiu-

dizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

(Omissis)

Articolo 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 83)

¹ Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (29).

² Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro (30).

(Omissis)

Articolo 93 (31).

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 86)

¹ Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione eletto-

(29) — Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(30) — Il secondo comma dell'articolo 90 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali].

Il successivo terzo comma dell'articolo 90 — come sostituito dalla suddetta legge n. 61 del 2004 — è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2006, n. 394.

(31) — L'articolo 93 è stato modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 [Norme in materia di reati elettorali], che ha anche aggiunto il secondo comma.

rale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

- ² Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da euro 200 a euro 1.000.

(Omissis)

Articolo 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 93)

- ¹ Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

- ² L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Articolo 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 95)

- ¹ Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

- ² Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

- ³ Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

- ⁴ Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

- ⁵ *(Omissis)* (33).

(Omissis)

(33) — Con sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 1980, n. 121, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo 102.

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1981]

(*Omissis*)

Articolo 1.

Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

Articolo 2.

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;

7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;

8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende (1);

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;

12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.

² Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (2).

³ Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispet-

(1) — Con sentenza della Corte costituzionale 17 febbraio 1987, n. 43, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del numero 8) nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale, i quali facciano parte dell'ufficio di direzione della medesima, e dei coordinatori, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da cui dipendono.

(2) — Con sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 1991, n. 388, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del terzo comma nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale del dipendente della regione cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 2.

tivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4 Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (3).

5 La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6 La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7 L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.

8 Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9 Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Articolo 3.

1 Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della regione, della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della regione, della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le

(3) — Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario (4) sede di pretura (5). Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la regione, la provincia, il comune o la circoscrizione;

8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 2.

(4) — Parola che così sostituisce la parola 'mandamento', precedentemente in vigore, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali].

(5) — Ora 'tribunale' ovvero 'sezione staccata di tribunale', a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

2 L'ipotesi di cui al numero 2) del comma precedente non si applica
a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3 Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente
articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con
l'esercizio del mandato.

Articolo 4.

1 Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e
Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione,
di componente del Consiglio superiore della magistratura, di
membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magi-
strato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte
dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della
Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale,
di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della
regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2 Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circo-
scrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente con quelle di
consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra
provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circo-
scrizionale di altra circoscrizione.

3 La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 5.

1 Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli
incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della regione, della
provincia, del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di
legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Articolo 6.

1 La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente
legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, pro-
vinciale, comunale o circoscrizionale.

2 Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della ele-
zione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cari-
che di cui al comma precedente.

3 Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute
alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo
comma dell'articolo 2 della presente legge.

4 La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 7.

1 Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni o in più di due province, o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio regionale, provinciale, comunale o di circoscrizione.

2 Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due regioni, in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della regione, della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio. Ai fini della surrogazione, per la elezione dei consigli dei comuni con popolazione sino a 15.000 (6) abitanti, si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

3 Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta (7).

4 Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

5 Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso (8).

(6) — Limite di popolazione così modificato a norma degli articoli 71, 72 e 73 della decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

(7) — Con sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357, è stato dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all'autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza, presso il consiglio regionale, del procedimento amministrativo di contestazione previsto dall'articolo 7, terzo comma e seguenti, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

(8) — Comma inserito dall'articolo 20 (Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità), comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 [Di-

6 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

7 Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

8 La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9 Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore (9).

(*Omissis*)

Articolo 10.

1 Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1) (*Omissis*);

2) gli articoli 14, 15, 16, 17, 78 e 80 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) - 7) (*Omissis*);

8) gli articoli 4, secondo comma, 5, 6, 7 e 18 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali.

(*Omissis*)

(*continuazione della nota dalla pagina precedente*)

sposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142].

(9) — Con sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1996, n. 357, è stato dichiarato che spetta allo Stato, e per esso all'autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e di incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza, presso il consiglio regionale, del procedimento amministrativo di contestazione previsto dall'articolo 7, terzo comma e seguenti, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

[Già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 69 del 23 marzo 1990]

(Omissis)

Articolo 15.

(Abrogato) (1)

(Omissis)

(1) — L'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 239), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni.

Inoltre:

a) l'articolo 7 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012 (pagina 236) ha stabilito le cause di incandidabilità alle elezioni regionali;

b) l'articolo 9 del d.lgs. n. 235 (*Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali*) ha disposto (comma 1 a pagina 237) che ciascun candidato alle elezioni regionali rende — unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura — una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 (pagina 236).

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 68 del 22 marzo 1990]

(*Omissis*)

Articolo 14 (1).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello (3), dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali (4), i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presente della provincia. Sono altresì com-

(1) — L'articolo 14 è stato così sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], e ulteriormente modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — La legge 17 febbraio 1968, n. 108 [Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto normale], e successive modificazioni, è riportata, per la parte relativa alla presentazione e all'ammissione delle candidature, a pagina 174 e seguenti.

(3) — Le parole «delle corti d'appello» sono state aggiunte dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(4) — Le parole 'sezioni staccate dei tribunali' così sostituiscono l'originaria parola 'preture' a norma del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

petenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (5).

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (6).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Articolo 16.

1. *(Omissis)*.

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 (7) abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

(5) — Periodo aggiunto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(6) — **Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15] (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'**articolo 21, comma 2**, il quale dispone:

« **Articolo 21. — Autenticazione delle sottoscrizioni.**

1. *(Omissis)*.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R) ».

(7) — Limite di popolazione così modificato in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

[Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 305 del 30 dicembre 1992]

(Omissis)

Articolo 3.

Organizzazione delle unità sanitarie locali

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. *(Omissis)*.

4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.

5. *(Omissis)*.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale (1). *(Omissis)*.

7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale (2). *(Omissis)*.

8. *(Omissis)*.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è

(1) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

(2) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale, con le unità sanitarie locali o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con le stesse. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni (3).

10. (*Omissis*).

(*Omissis*)

(3) — Comma così sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ecc.].

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 46 del 24 febbraio 1995)

(*Omissis*)

Articolo 1.

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (1).

3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista regionale è effettuata presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione nei termini di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (2). La presentazione della lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6 (*ora, comma 2*) (3), primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3). In caso di scioglimento del consiglio regionale

(1) — La legge 17 febbraio 1968, n. 108 [Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale], e successive modificazioni, è riportata a pagina 174 e seguenti, nella parte relativa alla presentazione e all'ammissione delle candidature.

(2) — L'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è riportato a pagina 175.

(3) — Si riproduce qui di seguito il testo *attualmente in vigore* dell'articolo 9, comma 2 (in precedenza, comma 6), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica], e successive modificazioni (*da ultimo intervenute con l'articolo 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, il quale ha integralmente riformulato il testo del predetto articolo 9*):

« 2. La dichiarazione di cui al comma 1 (*cioè la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati*) deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino

che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni ed in sede di prima applicazione della presente legge, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste regionali, dal precedente periodo e, per le liste provinciali, dall'articolo 9, secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (4), è ridotto alla metà.

4. (*Omissis*) (5).

5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3.

6. (*Omissis*) (6).

7. La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: (*Omissis*) (4).

8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (4), deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo.

9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

10. (*Omissis*).

11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e

a 500.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c*) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. (*Omissis*) ».

(4) — L'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è riportato a pagina 175 con le modificazioni introdotte dall'articolo 17, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (pagina 239).

(5) — Il comma 4 è stato abrogato dall'articolo 1, comma 400, lettera *f*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

(6) — Il comma 6 è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

successive modificazioni (7), intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale.

12. (*Omissis*).

(*Omissis*)

Articolo 5.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 38.802,85 (8) incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 (8) per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a euro 38.802,85 (8). Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (9).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di lire euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della

(7) — Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono riportati a pagina 175 e seguenti.

(8) — Importo così rivalutato con decreto del Ministro dell'interno 1° marzo 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 50 del 2 marzo 2010).

(9) — [Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di taluni enti].

Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste (10).

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (11), e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.582,28 (12) avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8 (13);

(10) — Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 luglio 2002, n. 156 [Disposizioni in materia di rimborsi elettorali].

(11) — [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica].

(12) — Importo così convertito in euro a norma dell'articolo 51 (Conversione delle sanzioni penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.].

(13) — *Articolo 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. (Omissis).

« 2. (Omissis).

« 3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

« 4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

« 5. (Omissis).

« 6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali (14);

c) articolo 11 (15);

di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di [cinquantamila euro l'anno] di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

« 7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

« 8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.».

(14) — *L'articolo 8 (Obblighi di comunicazione) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo) è stato abrogato dall'articolo 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione ecc.].*

La comunicazione da parte degli editori che intendano diffondere messaggi politici elettorali è attualmente regolata dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione ecc.].

(15) — *Articolo 11 (Tipologia delle spese elettorali) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera *a)*, compresa l'acquisizione degli spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione di liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

« 2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

« 3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale circoscrizionale (16);

e) articolo 13 (17);

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.».

(16) — *Articolo 12 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione della Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

« 2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito Collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

« 3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del Collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

« 3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3.

« 4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.».

(17) — *Articolo 13 (Collegio regionale di garanzia elettorale) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei

f) articolo 14 (18);

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1

dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

« 2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

« 3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale di personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

« 4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

(18) — *Articolo 14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

« 2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

« 3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

« 4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

« 5. (Comma abrogato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672).»

della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo (19).

(19) — *Articolo 15 (Sanzioni) della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni (espressamente richiamato nel testo):*

« 1. (*Omissis*).

« 2. (*Omissis*).

« 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

« 4. (*Omissis*).

« 5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291.

« 6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

« 7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

« 8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

« 9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

« 10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

« 11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni (20).

(Omissis)

« 12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645.

« 13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.

« 14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi dei candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 a euro 516.456.

« 15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645.

« 16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

« 17. *(Omissis)*.

« 18. *(Omissis)*.

« 19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981. *(Omissis)*.».

(20) — L'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato nella nota (13) di pagina 208.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 299 del 22 dicembre 1999]

(Omissis)

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.».

Articolo 2.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente (1):

«Articolo 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (1).

(1) — La legge 2 luglio 2004, n. 165 (pagina 220), contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.».

Articolo 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.» (2).

(2) — All'articolo 123 della Costituzione è stato aggiunto il quarto comma dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

« In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.».

Articolo 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.».

Articolo 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

(Omissis)

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

[Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 155 del 5 luglio 2004]

—
(*Omissis*)

CAPO I

Articolo 1.

Disposizioni generali

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1), i principî fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Articolo 2.

*Disposizioni di principio,
in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione,
in materia di ineleggibilità*

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna

—
(1) — L'articolo 122 della Costituzione e successive modificazioni è così formulato:

«Articolo 122. — Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

«Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

«Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.».

o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione (2), nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

(2) — Riportato a pagina 218, nota (1).

Articolo 3.

*Disposizioni di principio,
in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione,
in materia di incompatibilità*

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione (3), nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

(3) — Pagina 218, nota (1).

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Articolo 4.

*Disposizioni di principio,
in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione,
in materia di sistema di elezione*

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

CAPO II

Articolo 5.

Durata degli organi elettivi regionali

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio (4) o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori (5).

(Omissis)

(4) — Le parole «e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

(5) — Le parole «o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27.

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2009)

convertito in legge, con modificazioni, dalla

LEGGE 25 marzo 2009, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 1-*bis* (1).

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali

1. *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.».

4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.».

5. *(Omissis)*.

(Omissis)

(1) — Articolo aggiunto dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3.

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Art. 1.

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. È approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis)

ALLEGATO I

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(*Omissis*)

LIBRO QUARTO

OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

(*Omissis*)

TITOLO VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

(*Omissis*)

Capo VI

CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 129.

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali (1)

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati (2).

(1) — Il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio è stato esteso anche all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (articolo articolo 1, comma 1, lettera *s*), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160), che ha sostituito anche i commi 1 e 2 dell'articolo 129 del codice del processo amministrativo.

(2) — I commi 1 e 2 dell'articolo 129 sono stati così sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti (3).

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico (4).

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

(3) — I commi 1 e 2 dell'articolo 129 sono stati così sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 1), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

(4) — Le parole «a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e» sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 2), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico (5).

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

(Omissis)

(5) — Le parole «a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e» sono state inserite dall'articolo 1, comma 1, lettera s), numero 3), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160.

ALLEGATO 4

NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

(*Omissis*)

Art. 2.

*Norme di coordinamento e abrogazioni
in materia di elezioni amministrative*

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« Art. 83. – La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6; 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;

c) all'articolo 84, primo comma, le parole: « , la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato » sono soppresse.

2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, primo comma, le parole: « sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di eleggibilità »;

b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - *Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.* – La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

c) all'articolo 24, nella rubrica, le parole: « Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato » sono sostituite

dalle seguenti: « Consiglio regionale e della Corte di appello » e, al primo comma, le parole: « Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino »;

d) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: « al Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Corte di appello di Torino » e le parole: «, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva » sono soppresse;

2) al secondo comma le parole: « al Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « alla Corte di appello di Torino »;

e) all'articolo 31, primo comma, le parole: « il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino »;

f) all'articolo 33, terzo comma, le parole: « al Consiglio di Stato ed » sono soppresse.

3. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: « davanti agli organi di giurisdizione ordinaria »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2 le parole: « sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia » sono soppresse;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: « La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo. ».

c) sono abrogati gli articoli 2 e 8.

4. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: « Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le

norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.»;

b) all'articolo 19, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».

5. Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1), nonchè all'articolo 17, primo comma, numero 1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all'articolo 11, primo comma, numero 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (2), le parole: « il quindicesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « l'ottavo giorno ».

(Omissis)

(1) — Pagina 188.

(2) — Pagina 180.

DECRETO LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 188 del 13 agosto 2011)

convertito in legge, con modificazioni, dalla

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 16 settembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 14.

*Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali
e relative indennità. Misure premiali*

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri (1):

(1) — Alinea così modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;

b) - e) *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

(Omissis)

DECRETO LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 237 del 10 ottobre 2012)

convertito in legge, con modificazioni, dalla

LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 286 del 7 dicembre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 2.

Riduzione dei costi della politica nelle regioni

1. *(Omissis)*.
2. *(Omissis)*.
3. *(Omissis)*. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (1), convertito, con modificazioni,

(1) — Pagina 231.

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 138 del 2011 (1).

4. - 7. (*Omissis*).

(*Omissis*)

(1) — Pagina 231.

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(Omissis)

Capo I

CAUSE OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO
DELLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E DI MEMBRO
DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTE ALL'ITALIA

(Omissis)

Capo II

CAUSE OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO
DI INCARICHI DI GOVERNO

(Omissis)

Capo III

INCANDIDABILITÀ ALLE ELEZIONI REGIONALI

Art. 7.

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera *a)*;

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-*bis* del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *c)*;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non

colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

(Omissis)

Art. 9.

*Cancellazione dalle liste
per incandidabilità alle elezioni regionali*

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (1).

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

Capo IV

INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE NEGLI ENTI LOCALI

(Omissis)

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

(Omissis)

Art. 15.

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

(1) — Pagina 225.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f), e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, numero 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108; l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, numero 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Omissis)

GIURISPRUDENZA

RELATIVA ALLE ELEZIONI COMUNALI (*)

CHE PUÒ ESSERE TENUTA PRESENTE
ANCHE IN CASO DI ELEZIONI REGIONALI
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

SECONDO LA DISCIPLINA STATALE «CEDEVOL»

(*) — Per le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario si applicano, com'è noto, le norme emanate dalla regione nonché la disciplina statale «cedevole» costituita principalmente dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

Nelle pagine che seguono viene riportata la giurisprudenza che si è formata, in prevalenza, sulle norme del citato testo unico per le elezioni comunali. La medesima può essere presa in considerazione anche nel procedimento relativo alle elezioni regionali nelle regioni suindicate, considerando che il riferimento ad alcuni organi specifici del procedimento concernente le elezioni comunali — come, per esempio, la commissione elettorale circondariale — deve intendersi trasferito agli analoghi organi preposti all'ammissione delle candidature nelle elezioni regionali, quali gli Uffici centrali circoscrizionali, costituiti presso ogni Tribunale del capoluogo di provincia, per quanto riguarda le liste provinciali, e l'Ufficio centrale regionale, in funzione presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo di regione, relativamente alle liste regionali.

SOMMARIO DELLA GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

- CONFONDIBILITÀ
- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA
- DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO
- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI ED ESPRESSIONI IN CONTRASTO CON LA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE
- DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO
- MODALITÀ DI APPOSIZIONE
 - DESCRIZIONE GRAFICA
 - CONTRASSEGNO INCOLLATO
- SOSTITUZIONE
 - EFFETTI

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- RAPPRESENTATIVITÀ DELLE LISTE E "ALTERITÀ" SOGGETTIVA TRA CANDIDATI E SOTTOSCRITTORI
- LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI
 - INDEROGABILITÀ
- *RATIO* DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
 - VIOLAZIONE – CONSEGUENZE
- MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI
- UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

- UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI
 - CONDIZIONI
- FOGLI MOBILI, FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO
E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI
E/O DEL TIMBRO TRASVERSALE
 - DICHIARAZIONI POSTUME — IRRELEVANZA
- CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE
SOLO SU ALCUNI FOGLI
- MODIFICAZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI
- ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE
 - EFFETTI

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

- MANCATO DEPOSITO
 - EFFETTI

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- SOGGETTI AUTORIZZATI
- AUTENTICAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE E
PROVINCIALE (E IN GENERALE DAGLI ORGANI « POLITICI »)
 - REQUISITI DI VALIDITÀ
- PUBBLICI UFFICIALI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE IL POTERE
DI AUTENTICAZIONE
 - OBBLIGO DI EFFETTUARE L'AUTENTICAZIONE IN UN COMUNE
DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
- FIRMA
- MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE
- MANCATA INDICAZIONE:
 - DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE
 - DELLA QUALIFICA RIVESTITA
- MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO
AUTENTICANTE.
 - MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO
- IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE
 - MODALITÀ

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

- MOMENTO DI PRESENTAZIONE
- MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
 - EFFETTI
- RINUNCIA ALLA CANDIDATURA.
 - COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO
- DICHIARAZIONE « ANTIMAFIA »
 - RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990 ANZICHÉ ALL'ARTICOLO 58 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000
 - MANCANZA – NON SANABILITÀ

DELEGATI

- MANCATA INDICAZIONE
 - EFFETTI
- DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE
 - POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

- FORMA

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

- PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE
- PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE
- PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE
- INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO
CHE DEPOSITA LA LISTA

- NON È NECESSARIA

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI
CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E
AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

COMPONENTI SUPPLEMENTI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

OPERAZIONI
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

- OPERA DI CONTROLLO
 - CONTENUTO
- ACCERTAMENTO E SANATORIA DEI VIZI FORMALI
 - INIZIATIVA
- VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI
- CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
- CASO DI SPECIE
 - DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

POTERE DI AUTOTUTELA

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

**PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE
DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE**

**ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI AMMISSIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI**

EFFETTI

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

CONFONDIBILITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 agosto 1976, n. 1150

Dal testo della decisione: « L'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, modificato dall'articolo 13 della legge n. 130 del 1975, prevede almeno due fattispecie:

« 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro;

« 2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

« I criteri da usarsi e usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare. »

Massima: « L'articolo 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 25 maggio 1999, n. 344

Massima: « Il criterio con cui valutare la confondibilità di un contrassegno elettorale con quello normalmente usato da altro partito politico deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, superiore a quella dell'elettore medio di quaranta anni fa. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti presentatori delle liste. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2005, n. 6192

Dal testo della decisione: « Il divieto di presentare contrassegni di lista uguali o facilmente confondibili con quelli presentati da altre liste elettorali risponde alla duplice funzione di tutela della libertà del voto, sotto il profilo della formazione del libero convincimento di cui il voto vuole essere manifestazione, e garanzia della correttezza e della lealtà della competizione tra le formazioni politiche di fronte all'elettore. Finalità del divieto è, perciò, la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali nel loro insieme e non l'interesse di uno solo dei partecipanti alla competizione. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE

IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « La disposizione di cui all'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, ai sensi della quale “la commissione elettorale circondariale deve ricusare i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”, siccome limitativa di un diritto di libertà (giustificata sia dal rispetto per le immagini e i soggetti religiosi, che debbono restare estranei alle competizioni politiche, sia dall'intento di evitare ogni forma di suggestione sugli elettori), va interpretata in senso restrittivo, sicché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia più o meno fedele, ma sempre ben riconoscibile, dell'originale. »

Massima: « La norma di cui all'articolo 33, primo comma, lettera b), ultimo periodo, del testo unico n. 570 del 1960 (divieto di riprodurre nei contrassegni immagini o soggetti di natura religiosa) deve essere interpretata in senso restrittivo. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO
DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 17 luglio 2000, n. 3922

Massima: « È illegittima l'ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. »

CONTRASSEGNO

DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI ED ESPRESSIONI
IN CONTRASTO CON LA XII DISPOSIZIONE
TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 6 marzo 2013, n. 1354

Massima: « Qualora nel contrassegno di una lista presentata siano contenute espressioni e/o immagini che facciano riferimento a ideologie autoritarie alle quali si applica il divieto contenuto nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, la commissione elettorale circondariale, anche se gli articoli 30 e 33 del testo unico nulla prevedano espressamente, deve invitare il depositante a eliminare dal contrassegno tutti gli elementi che riconosca contrastanti con la predetta norma, disponendo la ricusazione del contrassegno e della lista qualora non vengano apportate le opportune modificazioni nei termini previsti.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 6 marzo 2013, n. 1355]

Dal testo della sentenza: « Osserva la Sezione che il diritto di associarsi in un partito politico, sancito dall'articolo 49 della Costituzione, e quello di accesso alle cariche elettive, ex articolo 51 Cost., trovano un limite nel divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista imposto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento politico formatosi e operante in

violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche. Va soggiunto che l'attuazione di tale precetto, sul piano letterale come sul versante teleologico, non può essere limitata alla repressione penale delle condotte finalizzate alla ricostituzione di un'associazione vietata, ma deve essere estesa ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista.

« Tale essendo il quadro costituzionale entro il quale si iscrive la disciplina che regola il procedimento elettorale e che fissa i poteri delle commissioni elettorali, si deve ritenere che gli articoli 30 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 fissino i casi di esclusione e di correzione dei contrassegni e delle liste elettorali presupponendo implicitamente la legittimazione costituzionale del movimento o partito politico alla stregua della XII disposizione di attuazione e transitoria della Costituzione. In altri termini la normativa in parola, nello stabilire i casi di riconsultazione dei contrassegni e delle liste, si riferisce a situazioni in astratto assentibili sul piano della superiore normativa costituzionale senza fungere da garanzia per situazioni già vietate, in via preliminare e preventiva, dall'ordinamento costituzionale. L'impossibilità che il movimento o l'associazione a cui si riferisce il simbolo o la lista partecipi alla vita politica postula quindi, in via implicita ma necessaria, il potere della commissione di riconsultare la lista o i simboli attraverso i quali si persegue il fine originariamente vietato dall'ordinamento giuridico.

« In conformità questo Consiglio di Stato, con parere della Prima Sezione 23 febbraio 1994, n. 173/94, ha sottolineato l'impossibilità che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiami esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione.

« La disciplina recata dagli articoli 30 e seguenti del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, va quindi letta e integrata alla luce della disciplina costituzionale che, dettando un requisito originario per la partecipazione alla vita politica, fonda il potere implicito della commissione di riconsultare le liste che si pongano in contrasto con detto precetto.

« Tanto premesso si deve concludere per la legittimità del provvedimento impugnato con cui la commissione elettorale,

facendo uso di un potere attribuito dal sistema normativo, ha disposto l'esclusione della lista sulla scorta di un'adeguata motivazione in merito al contrasto con la disciplina costituzionale, in ragione del simbolo del movimento (il fascio), della dizione letterale (acronimo di "Fascismo e Libertà") e del richiamo ideologico al disciolto partito fascista.».

CONTRASSEGNO

DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI IN PARLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria Decisione 17 dicembre 1996, n. 24

Massima: « Il rigido formalismo che ispira la normativa elettorale richiede che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste siano chiaramente individuate dalla legge. È legittima la presentazione di una lista da parte di un soggetto munito di delega, debitamente sottoscritta dagli organi di partito, sprovvista delle generalità del delegato. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « Mentre è necessaria l'autenticazione notarile della firma del legale rappresentante di un partito per l'utilizzazione del contrassegno elettorale da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, l'atto di sub-delega a una terza persona può essere autenticato secondo le modalità indicate all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione Decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « È illegittimo il provvedimento con il quale viene ricusata la lista dei candidati alla carica di consigliere regionale presentata in virtù di atto di delega del segretario regionale del partito di cui si utilizza il simbolo e la denominazione, anziché di quello nazionale, giacché l'autorizzazione del segretario regionale è consentita in base ai principi emergenti dall'articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, che, pur riguardando le elezioni comunali, è applicabile anche

alle elezioni regionali in virtù del rinvio operato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. »

CONTRASSEGNO

MODALITÀ DI APPOSIZIONE

DESCRIZIONE GRAFICA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: « La Sezione ritiene che gli adempimenti formali sanciti dall'articolo 28, comma 4, del d.P.R. n. 570 del 1960, hanno carattere sostanziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali non soltanto alla garanzia dell'intervenuta formazione della lista dei candidati in epoca antecedente alla raccolta delle firme di presentazione, ma anche e soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori sottoscrittori.

[Cons. Stato, Quinta Sezione, decisione 23 settembre 2005, n. 5011; decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]

« Nel quadro dei predetti requisiti sostanziali è da comprendere il simbolo recante la raffigurazione del contrassegno della lista perché diretto, insieme alle altre indicazioni, a garantire che i presentatori che sottoscrivono percepiscano immediatamente i soggetti (sindaco e candidati al consiglio comunale) che partecipano alla competizione tramite le liste da loro sottoscritte. La raffigurazione del simbolo che rappresenta l'elemento più vistoso, apposto sulla prima pagina del modulo, non può essere sostituita dalla sua descrizione – anche ivi contenuta – ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. n. 570 del 1960.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 14 novembre 2000, n. 6103, ove si precisa che « il contrassegno può risolversi anche in una sigla o in una o più parole, senza alcuna particolare elaborazione figurativa ma, anche in tali eventualità, il contrassegno resta nettamente distinto dall'espressione letterale del suo contenuto ».]

Massima: « Anche quando il contrassegno consista in una sigla o in una o più parole, è necessario che esso sia apposto sui moduli comprendenti le firme dei presentatori, non essendo sufficiente la descrizione delle sue caratteristiche. »

CONTRASSEGNO

MODALITÀ DI APPOSIZIONE CONTRASSEGNO INCOLLATO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « L'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si limita [...] a prevedere che la firma dei sottoscrittori della lista venga apposta su “appositi moduli recanti il contrassegno della lista”; il quinto comma prevede, a sua volta, che “è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato”. Nel difetto di prescrizioni più puntuali e specifiche, atte a disciplinare le concrete modalità di apposizione, sui moduli stessi, del contrassegno di lista, deve ritenersi che anche una modalità, quale quella di incollare il contrassegno stesso al modello predisposto, sia pienamente valida e sufficiente ai fini di cui si tratta.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 novembre 2003, n. 7319]. »

CONTRASSEGNO

SOSTITUZIONE EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 27 giugno 2001, n. 3510

Massima « Posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

RAPPRESENTATIVITÀ DELLE LISTE E “ALTERITÀ” SOGGETTIVA TRA CANDIDATI E SOTTOSCRITTORI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993

Massima « In base alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, la rappresentatività delle liste di candidati concorrenti che partecipano a un'elezione deve essere dimostrata, nell'ambito del relativo corpo elettorale, attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti *non* candidati nella lista stessa.»

«Nulla esclude che un candidato di una lista sottoscriva la presentazione di una lista concorrente.»

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI INDEROGABILITÀ

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83

Dal testo della sentenza: « La fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto. [...]»

« Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato. Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale. »

Massima « Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui prevede l'eliminazione delle liste dei candidati sottoscritte da un numero di elettori maggiore di quello prescritto dalla legge. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

RATIO DEGLI ARTICOLI 28 E 23
DEL TESTO UNICO N. 570 DEL 1960
VIOLAZIONE — CONSEGUENZE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 febbraio 2002, n. 1087

Massima « Gli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione della lista. »

[Cfr. Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 10 maggio 1999, n. 535; decisione 17 maggio 1996, n. 575; decisione 28 gennaio 1996, n. 111; decisione 28 gennaio 1996, n. 112]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODULI PRIVI
DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 14 novembre 2006, n. 6683

Dal testo della decisione: « L'articolo 28, terzo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 precisa che la firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. La data e il luogo di nascita sono quindi un elemento essenziale del

modulo al pari della raffigurazione del simbolo e non una semplice formalità, nell'ambito delle "forme sostanziali" già esaminate dal collegio (nella decisione 3 marzo 2005, n. 835), per gli atti di particolare delicatezza ed importanza nella vita della collettività quali sono la presentazione delle liste elettorali, nelle quali elemento essenziale della consapevolezza dei sottoscrittori è soprattutto la persona dei soggetti candidati alla carica di sindaco e di consigliere, senza possibilità di errori dovuti ad omonimia, che possono essere impediti soltanto se le generalità dei candidati siano completamente riportate e comprendano cioè anche i dati anagrafici. È, pertanto, inammissibile la lista per la quale sono indicati solo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale ma non le loro generalità. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 22 febbraio 2002, n. 1087]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI
RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Massima: « L'attività svolta dal comune al fine di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « La normativa non impone certamente ai presentatori della lista di riprodurre pedissequamente l'aspetto grafico dei moduli predisposti dal Ministero dell'Interno ed allegati alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", diramate in occasione di ogni tornata elettorale. Tuttavia, non altrettanto è però a dirsi per la struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana direttamente dal riferito articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI
UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI
CONDIZIONI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 marzo 2005, n. 856

Dal testo della decisione: « La presentazione di liste di candidati su supporti cartacei difforni dai predetti modelli è [...] ammissibile, sempre che però la contiguità con la prima pagina e con gli altri intercalari sia assicurata con spillature, timbri posti da pubblici ufficiali o altri mezzi con vincolo della fede privilegiata, in modo da garantire con assoluta certezza la continua riferibilità ai candidati anche degli altri moduli sottoscritti dai presentatori.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263; decisione 29 giugno 1979, n. 470].

« Tuttavia, la cucitura con punti metallici ‘omega’ non costituisce garanzia dell’unità ed indivisibilità dell’elenco. »

Massima: « I modelli su cui sono raccolte le firme per la presentazione delle candidature alle cariche di sindaco e di consigliere comunale devono garantire il collegamento tra i singoli fogli sottoscritti e il contrassegno di lista e i nominativi dei candidati. Inidoneo allo scopo è, perciò, il foglio sottoscritto, privo di riferimenti, spillato sull’atto principale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 23 settembre 2005, n. 5011

Dal testo della decisione: « È in contrasto con il disposto dell’articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 – e deve essere ruscata, ai sensi dell’articolo 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – la presentazione di una lista, ove [...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall’articolo 28 citato) separati dal modulo (vero e proprio) recante il contrassegno della lista e l’elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli ‘allegati’, intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e

quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 27 ottobre 2005, n. 5985]. »

Massima: « La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate, che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 aprile 2007, n. 1553]

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

FOGLI MOBILI

FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO

E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI

E/O DEI DEL TIMBRO TRASVERSALE

DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 3 marzo 2005, n. 835

Dal testo della decisione: « L'articolo 32, ma l'argomento vale con ogni evidenza anche per l'articolo 28 del testo unico, laddove detta un'accurata disciplina delle modalità di presentazione delle liste, prescrive il rispetto di adempimenti inquadabili nella categoria giuridica delle così dette "forme sostanziali" [...] o "vincolate". [...] In presenza di forme vincolate, quindi, non può darsi spazio alcuno al principio di strumentalità, che invece postula logicamente la concreta praticabilità di una valida condotta procedurale alternativa. In ragione di quanto precede non può allora ascriversi alcun valore alla pretesa degli appellanti di essere ammessi a provare l'effettiva conoscenza da parte dei sottoscrittori dei nominativi dei candidati inseriti nella lista; (...) da tale preclusione procedimentale deriva un'analoga limitazione ai poteri cognitori del giudicante in sede processuale: le immanenti esigenze di coerenza e di razionalità del sistema si frappongono, infatti, alla possibilità che il giudice amministrativo ricostruisca in via autonoma, siccome preteso invece dagli appellanti, il reale atteggiamento psichico dei sottoscrittori della lista, essendo quest'ultimo un elemento di cui la stessa normativa stigmatizza l'assoluta irrilevanza giuridica, fissando un preciso limite all'altrimenti libero dispiegarsi del principio inquisitorio comune a tutti i procedimenti amministrativi. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 gennaio 2005, n. 187; 23 settembre 2005, n. 5011]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 27 ottobre 2005, n. 5985

Dal testo della decisione: « In caso di sottoscrizioni dei presentatori della lista apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici, non materialmente collegato, neppure tramite timbri a congiunzione dei due fogli, al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità

delle firme non vi è alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto.

« Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al T.a.r., che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità delle firme medesime a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate.

[Cfr. le decisioni della sezione n. 856 del 2005, n. 187 del 2005 e n. 1087 del 2002]

« Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all'articolo 2700 del codice civile, l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale [cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320]; e, per ciò che attiene alla presente fattispecie, il pubblico ufficiale non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari ».

Massima: « La *ratio* della norma di cui agli articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570 del 1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE
SOLO SU ALCUNI FOGLI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 21 ottobre 1998, n. 1528

Dal testo della decisione: « In caso di modulo per la presentazione delle candidature composto da più fogli ma unico in senso formale e materiale, dal momento che il testo della dichiarazione da sottoscrivere figura nel primo foglio e che in esso sono richiamati e numericamente indicati i fogli ulteriori, deve ritenersi che le sottoscrizioni apposte sui vari fogli si riferiscano alla lista nella sua interezza, non ai singoli candidati. Pertanto non è giustificato non computare in favore del candidato il cui nominativo, per errore, sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale, le sottoscrizioni contenute sui fogli che, per mera irregolarità, non ripetevano il suo nominativo. »

Massima: « È legittima la decisione di ammettere un candidato il cui nominativo per errore sia stato apposto soltanto su alcuni dei fogli allegati al modello principale. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

MODIFICAZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 gennaio 1987, n. 19

Massima: « La sottoscrizione originaria di una lista non può essere riferita a successive modifiche apportate all'elenco dei candidati. »

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE
EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 5 luglio 2006, n. 4253

Dal testo della decisione: « La volontà dei sottoscrittori di una lista si riferisce alla presentazione dell'intera lista con i candidati ivi identificati. [...] Pertanto, tranne l'ipotesi di errore materiale chiaramente individuabile, se alcuni candidati risultano diversi negli elementi di identificazione (ossia, data di nascita, giorno, mese ed anno) ed anche nel cognome, rispetto a quelli indicati nei modelli sottoscritti dai presentatori, la volontà di questi ultimi non appare chiaramente orientata nel senso di voler presentare un candidato con quei diversi dati anagrafici, né è possibile provare che gli stessi, in tal caso, avrebbero sottoscritto la lista.

« Di conseguenza, deve ritenersi che l'errata trascrizione, nella lista, del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde, nella sostanza, alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura, atteso che la sottoscrizione sui modelli contenenti quei dati anagrafici dà certezza sul fatto che gli elettori intendevano presentare quei candidati e non altri.

« [Fattispecie relativa a una mancata corrispondenza tra il cognome e la data di nascita del candidato inserito nella lista (Mesca Pietro nato il 19 luglio 1980) e il cognome e la data di nascita del candidato che ha accettato la candidatura (Nesca Pietro nato il 29 settembre 1967)]. »

Massima: « L'errata trascrizione nella lista dei candidati del cognome e della data di nascita di un candidato corrisponde alla mancata inclusione nella stessa del soggetto che ha accettato la candidatura. »

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

MANCATO DEPOSITO EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 aprile 1999, n. 505

Massima: « La mancanza dei certificati elettorali non può condurre all'esclusione della lista, quando sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, come nel caso di ritardata consegna del certificato collettivo da parte dell'amministrazione comunale. »

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria

Decisione 30 novembre 1999, n. 23

Dal testo della decisione: « A norma dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta *ex se* l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima o esserne disposta l'acquisizione dalla stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento. »

Massima: « Non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

SOGGETTI AUTORIZZATI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche candidato. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

AUTENTICAZIONE EFFETTUATA

DAL CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE

(E IN GENERALE DAGLI ORGANI «POLITICI»)

REQUISITI DI VALIDITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Prima Sezione

Parere 26 luglio 2013, n. aff. 2671/2013, n. sez. 3457/13

1^a *Massima*: « Assumono carattere essenziale e costitutivo della fattispecie di autenticazione delle sottoscrizioni da parte del consigliere comunale (e, più in generale, di un organo 'politico' nelle cui attribuzioni ordinarie la legge non fa rientrare l'esercizio del potere certificativo):

a) la circostanza che *il soggetto* che esegue la certificazione rientri in una delle figure tassativamente previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

b) *il luogo* (vale a dire il territorio del comune) in cui è avvenuta l'autenticazione delle firme, che non costituisce un elemento esterno all'atto ma ne rappresenta un elemento essenziale, con la conseguenza che l'attestazione del luogo e data di autenticazione rientra nel contenuto dell'atto assistito da fede privilegiata;

c) *il tempo* dell'autenticazione, dato che la medesima è nulla se venga effettuata al di fuori dei limiti temporali consentiti (cioè anteriormente al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature).

2^a *Massima*: « Per la validità dell'autenticazione delle sottoscrizioni eseguita dal consigliere comunale e provinciale e, in generale, da un organo 'politico' nelle cui attribuzioni ordinarie la legge non fa rientrare l'esercizio del potere certificativo, devono concorrere:

a) il requisito della *territorialità*, in base al quale l'autenticazione è valida solo se effettuata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva;

b) il requisito della *pertinenza*, o *causa di legittimazione*, rappresentata dal coinvolgimento del corpo elettorale dell'ente nella competizione elettorale per la quale viene eseguita l'autenticazione. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717

Massima: « Il potere di autenticare le sottoscrizioni necessarie per la presentazione e ammissione di una lista di candidati a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è legittimamente esercitato dai consiglieri degli enti locali in relazione a tutte le opera-

zioni elettorali elencate nella disposizione citata sempre che le attività connesse all'autenticazione si svolgano nell'ambito del territorio (e non fuori dell'ambito territoriale) del medesimo ente locale.

Di conseguenza, i consiglieri provinciali possono autenticare le sottoscrizioni relative alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di ciascun comune della provincia, mentre i consiglieri comunali sono dotati della predetta legittimazione solamente nel caso in cui vengano chiamati ad autenticare le sottoscrizioni per l'elezione del sindaco e del consiglio del comune in cui essi svolgono la loro attività di rappresentanza (e non quelle di qualsiasi altro comune).»

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Sentenza 16 giugno 2014, n. 3033

Massima: « Poiché il consigliere provinciale svolge le proprie funzioni all'interno dell'intero territorio comunale e considerato che, dal testo dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, non può desumersi la presenza di un ulteriore vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del consigliere provinciale, in contrasto con la *ratio* della predetta norma, deve concludersi che i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, non sussistendo, per i primi, alcun vincolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale o dalla non estraneità alla stessa, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale del loro comune. ».

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

PUBBLICI UFFICIALI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE
IL POTERE DI AUTENTICAZIONE

OBBLIGO DI EFFETTUARE L'AUTENTICAZIONE
IN UN COMUNE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza Plenaria

Sentenza 9 ottobre 2013, n. 22

Massima: « Tutti i pubblici ufficiali espressamente menzionati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, e in analoghe norme regionali

che disciplinano l'autenticazione delle sottoscrizioni degli elettori, sono titolari del predetto potere di autenticazione *esclusivamente* all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono, con conseguente nullità delle autenticazioni effettuate fuori dal suddetto ambito territoriale.»

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI FIRMA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 novembre 2006, n. 6545

Massima: « Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome.

[Fattispecie relativa a una firma illeggibile, apposta sul nome del soggetto autenticante, che non lascia alcun dubbio sull'identità del soggetto che ha compiuto l'operazione]. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « Non è possibile affermare, *a priori* e in modo generalizzato, che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo e che sia illegittima quella redatta a carattere stampatello. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 29 giugno 1979, n. 470

Dal testo della decisione: « La formalità dell'autenticazione contemplata dalle disposizioni in esame non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire – nell'interesse pubblico – con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. La mancanza o l'irritualità di detto

elemento essenziale della fattispecie determina non una mera irregolarità, che può essere eliminata retroattivamente mediante un'operazione di rettifica, ma la nullità insanabile della sottoscrizione e, quindi, dello stesso atto di presentazione delle candidature cui accede. [...]

« La nullità sopra descritta perde ogni rilevanza pratica solo se viene neutralizzata dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato purché tanto l'uno quanto l'altra si realizzino prima della scadenza del termine — di indubbia natura perentoria — stabilito dal citato articolo 28, penultimo comma. »

Massima: « La mancanza o l'irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione della liste, che può essere neutralizzata solo dal compimento dell'atto omesso o dalla rinnovazione dell'atto viziato, e comunque prima dello scadere del termine perentorio di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 marzo 1990, n. 263

Dal testo della decisione: « La Sezione considera che, in tema di elezioni, l'adempimento dell'autenticazione della firma del presentatore delle liste costituisca momento essenziale del procedimento, improntato ad un rigido rigore formale, imposto a salvaguardia della massima regolarità delle elezioni, onde non può ritenersi che l'articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cui rinvia il successivo articolo 32, quarto comma), si limiti ad indicare la formalità dell'autenticazione della firma senza adombrare alcun profilo di obbligatorietà (*recte*: onerosità), per cui all'adempimento non debba attribuirsi essenzialità, né carattere di necessità. [...]

« La formalità dell'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, surrogabile con altri strumenti apprestati dall'ordinamento, ma è un requisito prescritto *ad substantiam actus* per garantire, con il vincolo della fede privilegiata, la certezza circa la provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta. [...]

« La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione, che è elemento essenziale, non determina una irregolarità suscettibile di essere rettificata in tempi successivi, dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo fissato, ma nullità insanabile della sottoscrizione e, pertanto, dello stesso atto di presentazione della lista. »

Massima: « La mancanza dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista senza poter dar luogo a sanatoria. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
MANCATA INDICAZIONE
DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 29 settembre 1994, n. 1061

Dal testo della decisione: « L'omissione della data di autenticazione, prescritta dall'articolo 20, terzo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (cui fa rinvio l'articolo 14, secondo comma, della legge n. 53 del 1990), non costituisce una mera irregolarità, dal momento che l'articolo 14, terzo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone espressamente che "Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature", e l'indicazione della data di autenticazione è indispensabile per verificare l'osservanza di tale disposizione. »

Massima: « La mancanza della data determina la nullità dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
MANCATA INDICAZIONE
DELLA QUALIFICA RIVESTITA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 17 luglio 2000, n. 3923

Dal testo della decisione: « È legittima l'esclusione della lista nel caso di autenticazione delle firme priva di tutti gli elementi richiesti dalla legge (data e luogo dell'autenticazione, qualifica rivestita e timbro dell'ufficio), salva la firma di chi autentica, in quanto l'irregolarità commessa impedisce il raggiungimento dello scopo cui l'atto è prefigurato. Del resto l'attestazione è mancante di elementi essenziali se non sono mai precisati la data in cui si certificano i fatti, la qualità

del soggetto che lo rende idoneo, secondo la legge, a provare i fatti stessi, nonché il luogo in cui si dicono svolti. »

Massima: « È illegittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata senza indicare data, luogo e qualifica dell'autenticatore. »

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

MANCATA INDICAZIONE

DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTENTICANTE

MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Massima: « Costituisce una mera irregolarità, sanabile con la regolarizzazione anche successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il fatto che l'autenticazione delle firme in calce alla delega del segretario provinciale di un partito sia mancante, all'atto della presentazione della lista, del nome, del cognome e della qualità del pubblico ufficiale e del sigillo. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 marzo 2006, n. 1074

Dal testo della decisione: « La mancata indicazione del nome e del cognome dell'autenticante nella formula di rito dell'autenticazione ("davanti a me *x y* ..."), potendo agevolmente individuarsi sia la persona che la qualità del soggetto autenticante, è, al più, una mera imperfezione di tale formula, che, non comportando alcuna incertezza sul fatto che l'autenticazione proviene da un soggetto competente a farla per la sua qualità, non può attribuirsi alcuna incidenza invalidante. Quanto alla mancanza del timbro, è sufficiente rilevare che l'articolo 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 non può trovare inderogabile applicazione per soggetti, quali i consiglieri comunali, che non hanno un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo, contrariamente a quanto sostengono gli appellanti, il timbro del comune. »

Massima: « È irrilevante l'omessa indicazione del nome e cognome del pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione quando, tramite la sua firma, può facilmente essere individuata sia la persona che la qualità del soggetto autenticante. È irrilevante l'omesso uso del

timbro dell'ufficio nel caso di autenticazione effettuata da un consigliere comunale ».

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE
MODALITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 giugno 2001, n. 3212

Massima: « Sono invalide, anche se debitamente autenticate, le firme di elettori raccolte:

- senza indicazione delle modalità di identificazione;
- non corredate del certificato elettorale, previa presentazione del tesserino del codice fiscale o di altro documento privo di fotografia o indicato con i soli estremi numerici;
- senza indicazione della data di nascita o con significative discordanze con i dati anagrafici del certificato elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Massima: « L'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 prescrive che, nell'atto di autenticazione, siano indicate le modalità di identificazione del dichiarante, tra le quali è da comprendere la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
MOMENTO DI PRESENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 3 maggio 1983, n. 134

Massima: « È illegittima, ai sensi dell'articolo 28 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'esclusione di una lista perché presentata prima della dichiarazione di accettazione delle candidature, ma nel rispetto dell'ordine logico del procedimento e del termine perentorio di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 15 aprile 2004, n. 2152

Dal testo della decisione: « Nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 luglio 1994, n. 732]. »

Massima: « È legittima la dichiarazione di accettazione alla candidatura di data posteriore a quella di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Massima: « È legittima l'accettazione della candidatura effettuata dopo la sottoscrizione delle liste. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 14 dicembre 1989, n. 846

Dal testo della decisione: « In forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n. 108 del 1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista. Il difetto di accettazione non comporta però l'esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 28 aprile 1999, n. 505]

Massima: « La circostanza che, negli elenchi dei sottoscrittori, figurino nominativi di candidati che non hanno, poi, accettato la candidatura comporta la cancellazione di questi dalle liste, non l'invalidità delle sottoscrizioni.

[Fattispecie relativa alle elezioni regionali disciplinate dalla legge n. 108 del 1968]. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**RINUNCIA ALLA CANDIDATURA****COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 7 settembre 1989, n. 526**

Massima: « In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta, rispettivamente, alla commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio se l'atto sia stato presentato prima della votazione ed all'adunanza dei presidenti se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione**Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384**

Dal testo della decisione: « La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste. »

Massima: « È inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l'accettazione. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»****RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990****ANZICHÉ ALL'ARTICOLO 58 DEL D. LGS. 267 DEL 2000****CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione****Decisione 22 gennaio 2003, n. 255**

Dal testo della decisione: « L'essersi riferiti i candidati [...], in sede di accettazione delle candidature, al fatto di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, correttamente è stato letto, dalla sottocommissione elettorale circondariale, come equivalente del riferimento all'articolo 58 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, che tiene conto

anche delle modifiche apportate dalla legge n. 475 del 13 dicembre 1999. [...]»

« Una volta indicata, del resto, la norma di base, cioè l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, ogni ulteriore indicazione modificativa assume carattere del tutto pleonastico e irrilevante, a meno che non emerga con certezza che l'indicazione di un testo normativo e non delle successive modifiche ad esso apportate costituisca indice di una precisa e consapevole scelta dell'interessato, correlabile ad atti o fatti interessanti la sua persona.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]. »

Massima: « È illegittima l'esclusione dalla competizione elettorale di un candidato che ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, anziché dall'articolo 58 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. »

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

DICHIARAZIONE «ANTIMAFIA»
MANCANZA — NON SANABILITÀ

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 17 maggio 1996, n. 574

Dal testo della decisione: « La norma (articolo 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sostituito *in parte qua* dall'articolo 2 della 18 gennaio 1992, n. 16) prevede la presentazione, insieme con la lista, di una dichiarazione autentica di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

« Il tenore testuale della disposizione [...] è dunque chiaro nel richiedere la contestualità formale tra dichiarazione di accettazione e dichiarazione che non ostino condizioni all'accettazione medesima [...]. La dichiarazione è incompleta, e non semplicemente irregolare, se non contiene la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge n. 55.

« L'omissione è testualmente sanzionata con la eliminazione dalle liste dei nomi dei candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione [...].

« D'altra parte la legge prevede che la possa procedere all'ammissione di nuovi documenti, ma non consente l'integrazione delle dichiarazioni di accettazione mediante la presentazione *ex novo* delle dichiarazioni che i candidati non si trovano nelle condizioni di cui alla legge n. 55. »

Massima: « La mancanza della dichiarazione antimafia comporta l'immediato, e non sanabile, deponnamento del candidato dalla lista. »

DELEGATI
MANCATA INDICAZIONE
EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 marzo 2002, n. 1271

Massima: « L'indicazione, tra i documenti che accompagnano la lista dei candidati (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), dei delegati a presenziare al sorteggio del numero della lista non è un onere posto a pena di inammissibilità della lista stessa ma una norma della quale i presentatori possono avvalersi nel proprio esclusivo interesse. »

DELEGATI
DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE
POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 giugno 1996, n. 731

Massima: « Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati sia l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio. »

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO
FORMA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 aprile 2004, n. 2312

Dal testo della decisione: « Le dichiarazioni di collegamento per il primo turno e quelle di ulteriore collegamento per il secondo turno, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza. In realtà la legge, mentre, con riguardo al primo turno, prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all'atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.

Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l'apparentamento tra il candidato sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l'espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell'attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi, secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del citato d. lgs. n. 267 del 2000, le 'convergenti' dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del comune per gli ulteriori adempimenti.

Non può essere condivisa, pertanto, la tesi propugnata dall'appellante secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del sindaco risultato eletto altrimenti manifestata »

Massima: « Solo l'atto formale di reciproco collegamento tra una lista di candidati collegata a un raggruppamento rimasto escluso dal ballottaggio e un candidato sindaco a questo ammesso produce effetti giuridici ai fini dell'attribuzione dei seggi. Non producono effetto, infatti, eventuali dichiarazioni rese alla stampa da parte di tale lista in assenza di un atto formale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 gennaio 2005, n. 150

Dal testo della decisione: « In caso di carenza della dichiarazione prevista dall'articolo 3-bis della legge regionale del Friuli - Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, destinata ad esplicitare la volontà delle liste di collegarsi con il candidato sindaco, è legittima la decisione della commissione elettorale circondariale di non ammettere la candidatura del candidato alla carica di sindaco e delle liste, dovendosi confermare che, nella materia elettorale, lo scrupoloso e rigido rispetto

delle regole del procedimento rappresenta la garanzia indispensabile per la certezza del diritto costantemente richiesta dalla giurisprudenza [...] e dovendosi ritenere l'insufficienza di una volontà soltanto desumibile *aliunde*, in assenza dell'adempimento prescritto sia dalla legge regionale che dalla legge nazionale. »

[Fattispecie relativa ad elezioni comunali nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia].

Massima: « In materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta una garanzia indispensabile. Pertanto la volontà di collegamento di una o più liste con un candidato alla carica di sindaco va esplicitata e non può essere desumibile *aliunde*. »

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Massima: « La norma non prescrive che il programma amministrativo della lista (da affiggere all'albo pretorio) debba essere sottoscritto, essendo sufficiente il semplice fatto della presentazione del documento (che non contiene una dichiarazione di volontà, ma è la semplice esternazione di intenti programmatici) con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 25 maggio 1998, n. 688

Massima: « È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità. »

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 11 febbraio 1999, n. 165

Massima: « Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare, nel modo più esatto e comprensibile, l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitandone altre suscettibili di ambiguità. »

**MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE
PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 24 febbraio 1999, n. 209**

Massima: « Il ritardo nel rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere comunque consegnati entro 24 ore, non può produrre conseguenze deteriori ed irreparabili a danno dei privati. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 12 aprile 2001, n. 2297**

Massima: « Il superamento, per alcuni minuti, del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna, da parte del comune, dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale. »

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 marzo 2002, n. 1271**

Dal testo della decisione: « Non può costituire presupposto per una valida esclusione della lista un breve ritardo nella presentazione stessa non imputabile al presentatore della lista, bensì alle modalità di ricevimento, condizionate da fattori accidentali, di cui non può farsi carico il presentatore che risulti presente nei locali dove deve avvenire la presentazione al momento della scadenza del termine di legge. »

[Nel caso di specie, la presentazione delle liste avveniva alcuni minuti dopo l'orario previsto dalla norma per la presenza, attestata dal segretario comunale, di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali].

Massima: « Un minimo scostamento di orario nella presentazione della lista giustificato da validi motivi, di per sé, non è motivo sufficiente a giustificarne l'esclusione, tenuto anche conto del principio di

favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 12 novembre 2002, n. 6273

Massima: « Nel caso in cui il privato sia tenuto ad avvalersi degli uffici della pubblica amministrazione, i ritardi e, in genere, i disservizi e gli errori a quella imputabili non possono produrre in suo danno conseguenze deteriori e irreparabili. Pertanto va ammessa la lista alla competizione elettorale qualora la mancanza dei certificati elettorali all'atto della presentazione non sia attribuibile alla negligenza dei presentatori ma a un disguido organizzativo degli uffici comunali. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 2 aprile 2003, n. 1706

Dal testo della decisione: « Costituisce principio generale quello per cui l'inosservanza del termine perentorio sancito dall'articolo 32 d.P.R. n. 570 del 1960 comporta l'esclusione della lista tardivamente presentata (e, di conseguenza, l'illegittimità della sua ammissione da parte della commissione elettorale), senza che rilevi, in senso contrario, la presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune prima delle ore 12,00 dell'ultimo giorno, e che, tuttavia, in ossequio al principio del *favor* per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 4 marzo 2002, n. 1271].

In particolare, le cause giustificative devono consistere in fattori eccezionali e imprevedibili e tali non sono i fattori causali [...] riconducibili a difficoltà ordinarie e prevedibili nel rispetto di un orario e, quindi, [...] sicuramente ascrivibili alla sfera di controllo dei presentatori (che, secondo un normale canone di diligenza, avrebbero dovuto recarsi con congruo anticipo, e non dieci minuti prima, negli uffici comunali). »

Massima: « Il termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. 570 del 1960 ha natura perentoria. La sua violazione comporta l'esclusione della lista, a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori

nella segreteria del comune. L'ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Massima: « Ai sensi dell'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'ufficio competente a ricevere la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti è quello del segretario comunale, in capo al quale la norma concentra il potere di certificare modalità, tempi e contenuti della presentazione. Pertanto, in caso di omessa presentazione delle liste al suddetto segretario, resta irrilevante la produzione, presso altri uffici comunali, della documentazione da allegare alle liste stesse. »

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 10 aprile 1991, n. 515

Massima: « È legittima l'esclusione di una lista presentata dopo lo spirare del termine perentorio di legge, a nulla influendo la sola presenza degli incaricati nell'ufficio, fatto strumentale e antecedente alla materiale presentazione. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 7 marzo 2001, n. 1343

Dal testo della decisione: « Non può ritenersi valido elemento di surrogazione dell'incompiuta opera di presentazione della lista il solo ingresso dei presentatori della lista negli uffici comunali entro il perentorio termine di legge. »

Massima: « Ai fini della legittimità dell'ammissione di una lista, non è sufficiente la presenza nell'ufficio comunale – allo spirare del termine di legge – dei presentatori intenti a sottoscrivere, essendo

necessario il rispetto rigoroso della formalità di presentazione da parte del prescritto numero di sottoscrittori prima del termine di legge. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 21 maggio 2002, n. 1998

Dal testo della decisione: « Il termine fissato dall'articolo 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per la presentazione delle liste elettorali nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti ha carattere perentorio, attesa la finalità di assicurare la certezza delle operazioni elettorali, e ammette deroga solo nel caso di rappresentanti che, entro il termine prescritto, siano effettivamente presenti all'interno dell'ufficio adibito a ricezione delle candidature e muniti della documentazione necessaria. »

Massima: « L'unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 570 del 1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati, è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all'interno dell'ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria. »

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA
NON È NECESSARIA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 4 febbraio 1997, n. 138

Dal testo della decisione: « La totale assenza di disciplina normativa riferibile alla consegna della lista esclude che le firme dei soggetti che materialmente 'presentano' (vale a dire, consegnano) la lista nella segreteria del comune debbano essere autenticate a pena di non ammissione della lista. Di siffatto obbligo non reca traccia la norma, che non si occupa della persona che consegna la lista, sicché, per il principio secondo cui, in materia elettorale, le sanzioni che comportino l'esclusione di una lista debbono essere chiaramente individuate dalla legge, la mancata autenticazione della firma di chi deposita la lista non comporta alcuna conseguenza quanto all'ammissione della lista medesima, ben potendo l'identità personale del porgitore essere

accertata, senza ritardi e incertezze, mediante l'esibizione del relativo documento. »

Massima: « In assenza di una specifica normativa, non è necessaria l'autenticazione delle firme dei soggetti che materialmente consegnano la lista. »

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 12 ottobre 2000, n. 5448

Dal testo della decisione: « L'articolo 25 del d.P.R. n. 223 del 1967, nel prevedere che, “nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti, possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000”, nulla stabilisce sulle funzioni di queste.

Al riguardo questo Consiglio ha chiarito che il silenzio mantenuto dalla normativa non può essere interpretato nel senso che abbia voluto escludere dall'assolvimento dei compiti in materia di presentazione delle liste elettorali le sottocommissioni.

La sottocommissione, infatti, non è organo a sé, distinto dalla commissione elettorale, ma è la stessa commissione elettorale circondariale, di cui riproduce l'esatta composizione; e deve ritenersi che, quando il testo unico ha attribuito alla commissione elettorale circondariale i compiti specificati negli articoli 30 e 33, ha voluto riferirsi, evidentemente, alla commissione elettorale circondariale [...] quale, in effetti, risulta costituita nei singoli circondari (cioè come commissione e come sottocommissioni).

[...] Rispetto a ciò la previsione del comma 3 del citato articolo 25, per il quale 'il presidente della commissione circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività', deve interpretarsi quale facoltà, per il presidente, di una diversa ripartizione delle competenze e non quale necessità di un atto esplicito di conferimento di funzioni, da considerarsi proprie delle sottocommissioni in quanto attribuite all'organo di cui costituiscono articolazione organizzativa. »

Massima: « La sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della commissione poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 17 luglio 2000, n. 3923]

COMPONENTI SUPPLEMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: « Sono illegittime le deliberazioni della commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi. »

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 6 luglio 1994, n. 732

Dal testo della decisione: « Non può ragionevolmente dubitarsi che la commissione elettorale circondariale debba compiere le operazioni di sua pertinenza con la massima possibile obiettività e serenità [...]. Anche per gli organi collegiali, per i quali l'ordinamento positivo non dispone espressamente circa l'astensione dei componenti, vale il principio generale (desumibile dai precetti delle leggi che tale obbligo impongono in determinate ipotesi) che chi ha un interesse

alla deliberazione deve astenersi. Le varie norme che regolano sporadicamente l'astensione dei membri di taluni organi collegiali amministrativi, la cui posizione viene a trovarsi in situazione di incompatibilità con la funzione da svolgere, debbono, infatti, essere considerate non come isolate enunciazioni di proposizioni particolari, ma come applicazioni di un principio generale.

Ora, appare inconfutabile che la circostanza che un membro della commissione elettorale circondariale abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di una lista non dà sufficiente affidamento che lo stesso possa svolgere le sue funzioni con quelle garanzie di neutralità ed imparzialità che, necessarie in qualsiasi attività amministrativa, maggiormente s'impongono nel procedimento elettorale, in una fase tanto delicata quale l'ammissione delle liste alla competizione. E la partecipazione del componente che sia stato sottoscrittore di una lista è illegittima, non solo quando la commissione esamini la lista sottoscritta, ma anche quando deliberi in ordine all'ammissione delle altre liste perché anche in questa ipotesi l'interesse, attesa la posizione concorrenziale esistente fra le varie liste, potrebbe condizionare la decisione. »

Massima: « È illegittima la deliberazione della commissione elettorale circondariale circa l'ammissione di una lista di candidati, assunta con la partecipazione di un componente che l'abbia sottoscritta. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

OPERA DI CONTROLLO

CONTENUTO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 13 giugno 1980, n. 581

Dal testo della decisione: « È prassi amministrativa, costantemente confermata dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature emanate dal Ministero dell'interno (Servizio elettorale), che l'opera di controllo della commissione elettorale circondariale deve consistere nel verificare non soltanto se, per ciascun candidato, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, fir-

mata dall'interessato e regolarmente autenticata, e se sia stato altresì presentato il certificato da cui risulti che il candidato stesso sia iscritto nelle liste elettorali del comune, ma anche se le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione del gruppo, con l'onere, a carico della detta commissione, di disporre, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Siffatte istruzioni chiariscono dunque, sul piano interpretativo, che la verifica demandata alla commissione elettorale circondariale è di ampio contenuto e trascende, pertanto, il mero controllo della presentazione della documentazione prescritta.

Detta commissione, infatti, ha altresì il compito di accertare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista, onde impedire il perpetuarsi di ulteriori errori nella formazione continua degli atti del procedimento elettorale. A tale impostazione, dalla quale risulta fissata l'estensione dei compiti della commissione, autorizza lo stesso articolo 33 surrichiamato, dal quale è dato desumere un potere di accertamento e di modificazione della lista da parte della commissione stessa. »

Massima: « La verifica demandata alla commissione elettorale circondariale in sede di ammissione delle candidature è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla commissione medesima verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE
ACCERTAMENTO E SANATORIA DI VIZI FORMALI
INIZIATIVA**

**CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 13 giugno 1980, n. 581**

Massima: « L'iniziativa di accertamento e di eventuale sanatoria dei vizi formali da parte della commissione elettorale circondariale è autonoma e non necessariamente subordinata all'iniziativa dei delegati di lista. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « Il controllo esercitato dalla commissione elettorale circondariale sulle firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve riguardare [...] tutti gli aspetti della validità delle sottoscrizioni, come [...] raccomandato dalle prefate 'istruzioni' ministeriali le quali prevedono, *expressis verbis*, che la commissione ricusi le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

In altri termini, il numero delle firme, preso in considerazione dall'articolo 30, è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente apposte a norma del successivo articolo 32. »

**OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE
PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE**

**CAUSE DI INCANDIDABILITÀ,
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 13 settembre 1999, n. 1052

Massima: « La situazione di incandidabilità, ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale non ha il potere di impedire la presentazione della lista per ragioni di ineleggibilità (ordinaria) e [...] le disposizioni di cui agli arti-

coli 30 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dovendo confrontarsi con il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, vanno applicate con criteri restrittivi. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 15 giugno 2000, n. 3338

Dal testo della decisione: « L'ineleggibilità, di regola, non è di ostacolo all'ammissione della lista, neppure quando essa colpisca il candidato sindaco e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Sicché l'ammissione della lista non integra una causa di invalidità, che possa addirittura trasmettersi alle operazioni successive. [...] L'ineleggibilità ordinaria che colpisca il candidato sindaco, anche sotto la vigenza della legge n. 81 del 1993, ha un effetto che può definirsi 'unilaterale': provoca cioè la decadenza dell'ineleggibile, senza estendere la sua portata agli altri esiti del voto. [...] »

Non è previsto un momento di controllo sulla presentazione delle liste e ogni verifica è consapevolmente rinviata alla prima seduta consiliare. Sicché il procedimento non può restarne per altro verso viziato. Se il candidato ineleggibile viene eletto sindaco, la decadenza che lo riguarda rende necessaria la celebrazione di nuove elezioni; se, invece, rimane soccombente, le elezioni resteranno valide e si verifica solo la decadenza del candidato sindaco dalla carica di consigliere comunale. »

Massima: « Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 – a differenza di quanto avviene in situazioni di incandidabilità ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 – non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento. »

OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

CASO DI SPECIE

DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 2 luglio 2001, n. 3607

Massima: « È legittimo il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale conferma l'esclusione di una lista elettorale in presenza di una documentazione copiosa e disordinata, la cui verifica, per fatto addebitabile alla mancata collaborazione del delegato di lista, non poteva essere fatta seduta stante (articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), ma implicava, necessariamente, la riapertura dell'istruttoria, cioè di una fase procedimentale che la legge ha escluso per ragioni di speditezza.

[Nella fattispecie, non era possibile decidere seduta stante in quanto i 1033 certificati elettorali dei presentatori, sebbene depositati, erano stati prodotti in un ordine diverso da quello con il quale le sottoscrizioni erano state distribuite sui moduli di raccolta delle firme, ragione per la quale l'attività di riordino e di controllo dei certificati sarebbe stata assolutamente incompatibile con il carattere istantaneo della decisione]. »

POTERE DI AUTOTUTELA

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 29 gennaio 1996, n. 111

Dal testo della decisione: « In linea di principio, per quanto riguarda il concreto ambito di applicazione del capo terzo della legge n. 241 del 1990, ritiene la Sezione che la notizia dell'avvio del procedimento:

- deve essere data ogni volta che un'amministrazione intenda emanare un atto di c.d. secondo grado, vale a dire di annullamento, di revoca o di decadenza di un precedente proprio provvedimento;

- può essere omessa solo nel caso di motivata sussistenza di "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento" (articolo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) ovvero quando all'interessato sia stato comunque consentito di evidenziare i fatti e gli argomenti che ritenga di addurre a suo favore.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 26 settembre 1995, n. 1364]

Ciò premesso, si deve ritenere che, nell'ambito del procedimento elettorale, sussistono le "ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità" che (oltre a costituire la *ratio* di una particolare normativa sui giudizi elettorali) escludono (ai sensi del primo periodo dell'arti-

colo 7, primo comma, della legge n. 241 del 1990) la sussistenza dell'obbligo dell'ufficio elettorale centrale di dare notizia dell'inizio del procedimento che si conclude con l'annullamento dell'atto di ammissione di un gruppo o di una lista di candidati.

Le leggi riguardanti il procedimento elettorale hanno previsto rigorosamente le fasi concernenti le relative operazioni, sicché l'ufficio elettorale centrale deve adottare i propri atti, anche di autotutela, in modo da rispettare le scadenze individuate dalle leggi e senza costringere la competente autorità ad un differimento della competizione elettorale.

Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono dunque, *in re ipsa*, le particolari esigenze di celerità che escludono l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. »

Massima: « Nell'ambito del procedimento elettorale sussistono le ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità che escludono l'obbligo di dare notizia dell'avvio del procedimento di annullamento dell'atto d'ammissione di una lista. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 22 gennaio 2003, n. 255

Dal testo della decisione: « L'esercizio del potere di correzione è pienamente legittimo nelle elezioni relative a tutti i comuni e non solo a quelli di dimensioni superiori, di cui agli articoli 32 e seguenti del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Se è vero che l'articolo 33 del citato testo unico prevede un'apposita disciplina di reclamo solo con riguardo ai comuni di maggiori dimensioni [...], è anche vero che il silenzio, sul punto, dell'articolo 30 dello stesso testo unico, concernente specificamente i comuni di minori dimensioni, non può, nell'attuale assetto ordinamentale, precludere agli interessati di muovere le proprie censure alla stessa sottocommissione affinché la stessa possa, in sede di autotutela, riconsiderare il proprio operato [...].

In proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'articolo 30, primo comma, la commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica, ai delegati di lista, [...] le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato [...]. Ebbene, in presenza di una comunicazione siffatta, deve ritenersi radicato, in capo ai soggetti pregiudicati dalla determinazione così assunta, un potere di reclamo sussumibile nella disciplina di carattere generale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 241

del 7 agosto 1990, secondo cui qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento. »

Massima: « È ammissibile un reclamo alla commissione elettorale circondariale in materia di ammissione e ricasazione di liste elettorali anche se, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, tale procedura non è espressamente prevista dall'articolo 30 del d.P.R. n. 570 del 1960. »

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 30 gennaio 2003, n. 468]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 18 marzo 2004, n. 1432

Dal testo della decisione: « La commissione elettorale circondariale ha facoltà di esercitare poteri di autotutela correggendo i propri atti illegittimi di esclusione delle liste dei candidati fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, vicenda, questa, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 24 marzo 1972, n. 218; decisione 17 maggio 1996, n. 574].

Ciò risponde, d'altro canto, a un principio generale che impone all'amministrazione di provvedere alla cura dell'interesse pubblico anche dopo l'emanazione dell'atto amministrativo fino al momento in cui siano ancora disponibili gli effetti giuridici prodotti dall'atto.

Nessuna norma di legge né principio desumibile dal sistema elettorale autorizzano a derogare da questo principio generale, che discende direttamente dall'essenza del potere amministrativo. »

Massima: « È legittimo l'esercizio di poteri di autotutela da parte della commissione elettorale circondariale che può, quindi, correggere i propri atti illegittimi di ammissione o di esclusione di una lista fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali. »

IMPUGNABILITÀ
DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

CONSIGLIO DI STATO – Adunanza plenaria
Decisione 24 novembre 2005, n. 10

Massima: « L'impugnazione degli atti endoprocedimentali concernenti l'ammissione di liste di candidati va proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, essendo esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 6 febbraio 2007, n. 482

Dal testo della decisione: « Dall'articolo 83 / II del d.P.R. n. 570 del 1960 si desume chiaramente che i ricorsi contro le operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, tra le quali ci sono quelle relative all'ammissione delle liste elettorali, vanno proposti dopo la proclamazione degli eletti.

Vero è che, in tal modo, non c'è immediata tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di esclusione delle liste; ma è altrettanto vero che l'ammissione della lista esclusa potrebbe essere data solo con provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia dell'esclusione – non essendo praticamente possibile definire il giudizio prima dello svolgimento delle elezioni – sicché, in ogni caso, l'ammissione o l'esclusione della lista, e con esse i risultati dell'elezione, sarebbero provvisori e vi sarebbero altrettante probabilità di far competere una lista illegittimamente esclusa quante di fare svolgere elezioni invalide; e, in definitiva, l'immediatezza della tutela sarebbe puramente apparente.

La situazione rimarrebbe la stessa quand'anche, sforzando oltremodo i tempi processuali a scapito del diritto di difesa, il giudizio potesse essere definito in primo grado, con sentenza soggetta ad appello, prima dello svolgimento delle elezioni.

Per di più l'esecuzione dell'eventuale ordinanza cautelare di sospensione o della sentenza di accoglimento del ricorso contro l'esclusione, pronunciata immediatamente prima del giorno fissato per i comizi, imporrebbe il rinvio di questi ultimi.»

LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione

Decisione 7 marzo 1986, n. 156

Massima: « In sede di giudizio contro la proclamazione degli eletti in un comune, nel quale si controverte sull'atto di ammissione o di esclusione di una lista, è legittimata passivamente — oltre all'ente di cui trattasi — anche la commissione elettorale circondariale. »

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 26 giugno 1981, n. 293

Massima: « Sono nulle le operazioni elettorali qualora una delle liste presentate dagli elettori, ammessa con riserva dal giudice amministrativo, non abbia potuto affiggere i propri manifesti elettorali per almeno quindici giorni (ora otto ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010) prima delle elezioni. »

CONSIGLIO DI STATO — Quinta Sezione
Decisione 28 giugno 2002, n. 3579

Dal testo della decisione: « La necessità che trascorra un termine di quindici giorni (ora otto ai sensi del d.lgs. n. 104 del 2010) tra la pubblicazione delle liste dei candidati, divenute intangibili, e la data delle elezioni risponde a un'esigenza non comprimibile di pubblicità.

Solo in questo modo, infatti, è possibile, al corpo elettorale, prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed eleggendi sul quale si fonda l'equilibrio democratico.

D'altra parte, il sistema introdotto dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, regola con rigore il procedimento elettorale, per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente, senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o a variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa.

[Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 6 marzo 1990, n. 263]. »

Massima: « Ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 570 del 1960, è necessario il trascorrere di quindici giorni — termine perentorio — (ora termine spostato all'ottavo giorno) tra la data di pubblicazione

delle liste elettorali e quella della votazione, al fine di consentire, al corpo elettorale, di prendere cognizione per tempo dei candidati. »

ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 19 dicembre 1980, n. 989

Massima: « L'annullamento della deliberazione della commissione elettorale circondariale, riunita in composizione illegittima, di ammissione ed esclusione delle liste non comporta la rinnovazione dell'intero procedimento elettorale, che dovrà invece riprendere a partire dall'atto più remoto risultato viziato. »

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 5 settembre 2002, n. 4464

Massima: « L'annullamento in sede giurisdizionale dell'ammissione di una lista a una competizione elettorale non implica la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento elettorale, né consente al giudice amministrativo di annullare, per illegittimità derivata, gli atti di proclamazione degli eletti se non ve ne sia stata tempestiva e rituale impugnazione. »

[In senso conforme: Consiglio Stato, Quinta Sezione, 3 febbraio 1999, n. 116]

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 28 gennaio 2005, n. 187

Dal testo della decisione: « L'eventuale accoglimento del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale, non comporta la caducazione *ipso iure*, per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando piuttosto sul ricorrente il preciso onere di

tutelarsi anche contro tali atti, curando di notificare tempestivamente l'impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati. »

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

CONSIGLIO DI STATO – Quinta Sezione
Decisione 31 maggio 2007, n. 2817

Dal testo della decisione: « In caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, non è configurabile una 'cristallizzazione' della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno, quindi, ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste.

In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe, nella sostanza, un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula, soprattutto, la facoltà di scelta fra candidati e liste.

[In senso conforme: Consiglio di Stato, Quinta Sezione, decisione 18 giugno 2001, n. 3212]. »

Massima: « In sede di rinnovo delle operazioni elettorali, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente, sono ammesse sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste. »

INDICE

Sommario	Pagina	2
Premessa	»	3

Capitolo I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. – Liste provinciali e liste regionali di candidati	Pagina	5
---	--------	---

Sezione I

Liste provinciali

§ 2. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista provinciale di candidati	Pagina	6
§ 3. – Lista provinciale di candidati	»	8
§ 4. – Dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati	»	9
A) Numero dei presentatori	»	9
B) Sottoscrizione da parte degli elettori presentatori	»	11
C) Autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista provinciale	»	13
D) Indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista provinciale. Indicazione dei delegati alla presentazione della lista medesima, autorizzati a dichiarare il collegamento con la lista regionale	»	19
§ 5. – Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista provinciale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale	»	20
§ 6. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della causa di incandidabilità	»	24
§ 7. – Certificato nei quali si attesta che i candidati della lista provinciale sono elettori di un comune della Repubblica	»	29
§ 8. – Contrassegno della lista provinciale	»	29
§ 9. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali	»	32
§ 10. – Esenzione dal pagamento delle imposte di bollo	»	32

Sezione II

Liste regionali

§ 11.— Elenco dei documenti necessari per presentare una lista regionale di candidati	Pagina	33
§ 12.— Lista regionale di candidati	»	34
§ 13.— Dichiarazione di presentazione della lista regionale dei candidati	»	34

Capitolo II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI
PRESSO GLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALIPRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 14.— Premessa	Pagina	39
§ 15.— Modalità per la materiale presentazione delle liste provinciali delle liste regionali	»	39
§ 16.— Termini di presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali	»	40
§ 17.— Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste	»	41

Capitolo III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DI RISPETTIVA COMPETENZA
IN ORDINE ALL'ESAME
DELLE LISTE PROVINCIALI E DELLE LISTE REGIONALI
DEI CANDIDATI

§ 18.— Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale	Pagina	43
§ 19.— Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati	»	44
I. — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste	»	45

II. — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista	Pagina	46
III. — Esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati	»	47
<i>a)</i> Controllo del numero dei candidati della lista	»	47
<i>b)</i> Controllo:		
- della sussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;		
- delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;		
- delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni	»	48
<i>c)</i> Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	»	57
<i>d)</i> Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	»	57
IV. — Esame dei contrassegni di lista	»	58
§ 20. — Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. — Comunicazioni ai delegati di lista	»	59
§ 21. — Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108	»	60
§ 22. — Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature	»	61

Capitolo IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. — Operazioni in ordine alle liste dei candidati	Pagina	63
I. — Numerazione delle liste provinciali e delle liste regionali secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio	»	63
II. — Assegnazione di un numero ai singoli candidati di ciascuna lista	»	65
III. — Comunicazione, ai delegati di lista, delle definitive determinazioni adottate	»	66

IV. — Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale	Pagina	66
§ 24.— Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati	»	70
<i>a)</i> Stampa delle schede di votazione	»	71
<i>b)</i> Stampa del manifesto con le liste regionali dei candidati e con le liste provinciali della circoscrizione elettorale provinciale	»	71
§ 25.— Comunicazione, ai sindaci dei comuni, delle liste regionali e delle liste provinciali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	»	73
§ 26.— Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista	»	73

Capitolo V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27.— Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale	Pagina	75
§ 28.— Persone legittimate a presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale	»	76
§ 29.— Termine e modalità per presentare i ricorsi all'Ufficio centrale regionale	»	76
§ 30.— Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale	»	77
§ 31.— Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. — Comunicazione delle decisioni	»	77
§ 32.— Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale	»	78

Capitolo VI

DESIGNAZIONI

DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI

E DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI

§ 33. — Compiti dei delegati di lista	Pagina	79
§ 34. — Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti delle liste regionali	»	80
§ 35. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione — Termini	»	82
a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione	»	82
b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale	»	84
§ 36. — Requisiti dei rappresentanti di lista	»	84

A L L E G A T I

ALLEGATO N. 1.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati	Pagina	91
--	--------	----

ALLEGATO N. 1 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati	»	99
--	---	----

ALLEGATO N. 2.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati	»	105
--	---	-----

ALLEGATO N. 2 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati Pagina 113

ALLEGATO N. 3.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore che eventualmente non sia in grado di sottoscrivere » 119

ALLEGATO N. 4.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità » 123

ALLEGATO N. 5.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale in una lista regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità » 127

ALLEGATO N. 6.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale . . . » 131

ALLEGATO N. 7.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali » 135

ALLEGATO N. 8.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia Pagina 139

ALLEGATO N. 9.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione » 143

ALLEGATO N. 10.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei candidati » 147

ALLEGATO N. 11.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale » 151

ALLEGATO N. 11 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale » 155

ALLEGATO N. 12.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale » 159

ALLEGATO N. 12 - BIS.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale Pagina 163

ALLEGATO N. 13.

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale.

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale » 167

DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI

LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
SECONDO LA DISCIPLINA STATALE «CEDEVOL»

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario (articoli 1, 8, 9, 10 e 11) Pagina 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (articoli 13, 32, 33, 34, 35, 86, 87, 87-bis, 88, 90, 93, 100 e 102) » 182

LEGGE 23 aprile 1981, n. 154.

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10) » 193

LEGGE 19 marzo 1990, n. 55.

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale (articolo 15 abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) Pagina 200

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (articoli 14 e 16) » 201

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502.

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (articolo 3, commi 4, 6, 7 e 9) » 203

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario (articoli 1 e 5) » 205

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni » 214

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione » 218

DECRETO - LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (articolo 1-*bis*)
convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 25 marzo 2009, n. 26 » 223

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104.

Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo [articoli 1 e 2 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; articolo 129 dell'allegato 1 (codice del processo amministrativo); articolo 2 dell'allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni)] » 224

DECRETO - LEGGE 13 agosto 2011, n. 138.

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo [articolo 14, comma 1, lettera a)]

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 14 settembre 2012, n. 148 Pagina 231

DECRETO - LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (articolo 2, comma 3)

convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 7 dicembre 2012, n. 213 . » 233

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235.

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 [articoli 7, 9, 15, 16, 17 e 18] » 235

SOMMARIO

DELLA GIURISPRUDENZA

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

CONTRASSEGNO

- CONFONDIBILITÀ

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 27 agosto 1976, n. 1150Pagina 247

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 25 maggio 1999, n. 344 » 247

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 17 luglio 2000, n. 3922 » 247

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 7 novembre 2005, n. 6192 » 248

- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI O SOGGETTI DI NATURA RELIGIOSA

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 6 luglio 1994, n. 732Pagina 248

- DIVIETO DI RIPRODURRE IL SIMBOLO DI PARTITI PRESENTI IN

PARLAMENTO

- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 17 luglio 2000, n. 3922 Pagina 249
- DIVIETO DI RIPRODURRE IMMAGINI ED ESPRESSIONI IN CONTRASTO CON
LA XII DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE DELLA COSTITUZIONE
- Consiglio di Stato, Quinta sez., sent. 6 marzo 2013, n. 1354 Pagina 249
- DELEGA A PRESENTARE CONTRASSEGNI DI PARTITI PRESENTI
IN PARLAMENTO
- Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 17 dicembre 1996, n. 24 . Pagina 251
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 25 maggio 1998, n. 688 » 251
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 18 giugno 2001, n. 3212 » 251
- MODALITÀ DI APPOSIZIONE
- DESCRIZIONE GRAFICA
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 14 novembre 2006, n. 6683 . . . Pagina 252
- CONTRASSEGNO INCOLLATO
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 6 febbraio 2007, n. 482 Pagina 253
- SOSTITUZIONE
- EFFETTI
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 27 giugno 2001, n. 3510 Pagina 253

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

- RAPPRESENTATIVITÀ DELLE LISTE E “ALTERITÀ” SOGGETTIVA TRA
CANDIDATI E SOTTOSCRITTORI
- Consiglio di Stato, Quinta sez., sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993 Pagina 253
- LIMITE MASSIMO DELLE SOTTOSCRIZIONI
- INDEROGABILITÀ
- Corte Costituzionale, sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83 Pagina 254
- RATIO DEGLI ARTICOLI 28 E 32 DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
- VIOLAZIONE — CONSEGUENZE
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 22 febbraio 2002, n. 1087 Pagina 255
- MODULI PRIVI DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DEI CANDIDATI
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 14 novembre 2006, n. 6683 . . . Pagina 255
- UTILIZZAZIONE DI MODULI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREDISPOSTI
DAL MINISTERO DELL'INTERNO
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 25 gennaio 2005, n. 150 Pagina 256
- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 28 gennaio 2005, n. 187 » 256

- UTILIZZAZIONE DI FOGLI SEPARATI
 - CONDIZIONI
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 4 marzo 2005, n. 856Pagina 257
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 23 settembre 2005, n. 5011 » 257
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 7 novembre 2006, n. 6545 » 258
- FOGLI MOBILI, FOGLI PRIVI DEL CONTRASSEGNO
 - E/O DEI NOMINATIVI DEI CANDIDATI
 - E/O DEL TIMBRO TRASVERSALE
 - DICHIARAZIONI POSTUME — IRRILEVANZA
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 3 marzo 2005, n. 835Pagina 259
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 27 ottobre 2005, n. 5985 » 259
- CANDIDATO CON NOMINATIVO APPOSTO PER ERRORE
 - SOLO SU ALCUNI FOGLI
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 21 ottobre 1998, n. 1528Pagina 261
- MODIFICAZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 22 gennaio 1987, n. 19Pagina 261
- ERRONEA IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI NELLE LISTE
 - EFFETTI
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 5 luglio 2006, n. 4253Pagina 261

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

- MANCATO DEPOSITO
 - EFFETTI
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 28 aprile 1999, n. 505Pagina 262
 - Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 30 novembre 1999, n. 23 » 263

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

- SOGGETTI AUTORIZZATI
 - Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 31 maggio 2007, n. 2817Pagina 263
- AUTENTICAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE E PROVINCIALE (E IN GENERALE DAGLI ORGANI «POLITICI»)
 - REQUISITI DI VALIDITÀ
 - Consiglio di Stato, Prima sez., parere 26 luglio 2013, n. aff. 2671/2013,
n. sez. 3457/13Pagina 263

Consiglio di Stato, Quinta sez., sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717	Pagina 264
Consiglio di Stato, Quinta sez., sentenza 16 giugno 2014, n. 3033	» 265
- PUBBLICI UFFICIALI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE IL POTERE DI AUTENTICAZIONE	
- OBBLIGO DI EFFETTUARE L'AUTENTICAZIONE IN UN COMUNE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO	
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22 ...	Pagina 265
- FIRMA	
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 7 novembre 2006, n. 6545	Pagina 266
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 31 maggio 2007, n. 2817	» 266
- MANCANZA O IRREGOLARITÀ DELL'AUTENTICAZIONE	
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 29 giugno 1979, n. 470	Pagina 266
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 6 marzo 1990, n. 263	» 267
- MANCATA INDICAZIONE:	
· DEL LUOGO E DELLA DATA DELL'AUTENTICAZIONE	
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 29 settembre 1994, n. 1061 ...	Pagina 268
· DELLA QUALIFICA RIVESTITA	
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 17 luglio 2000, n. 3923	Pagina 268
- MANCATA INDICAZIONE DEL NOME E COGNOME DEL SOGGETTO AUTENTICANTE	
- MANCANZA DEL TIMBRO DELL'UFFICIO	
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 14 dicembre 1989, n. 846	Pagina 269
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 6 marzo 2006, n. 1074	» 269
- IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE	
- MODALITÀ	
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 18 giugno 2001, n. 3212	Pagina 270
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 15 aprile 2004, n. 2152	» 270
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 31 maggio 2007, n. 2817	» 271
 ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA	
- MOMENTO DI PRESENTAZIONE	
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 3 maggio 1983, n. 134	Pagina 270
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 15 aprile 2004, n. 2152	» 270
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 31 maggio 2007, n. 2817	» 271

- MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

- EFFETTI

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 14 dicembre 1989, n. 846Pagina 271

- RINUNCIA ALLA CANDIDATURA

- COMPETENZA E FORMA DELLA PRESA D'ATTO

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 7 settembre 1989, n. 526Pagina 272

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 1° ottobre 1998, n. 1384 » 272

- DICHIARAZIONE "ANTIMAFIA"

- RIFERIMENTO ALL'ART. 15, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 55 DEL 1990

ANZICHÉ ALL'ART. 58 DEL D. LGS. N. 267 DEL 2000

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 22 gennaio 2003, n. 255Pagina 272

- MANCANZA — NON SANABILITÀ

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 17 maggio 1996, n. 574Pagina 273

DELEGATI

- MANCATA INDICAZIONE

- EFFETTI

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 4 marzo 2002, n. 1271Pagina 274

- DELEGATO EFFETTIVO E DELEGATO SUPPLENTE

- POTERI DISGIUNTI DI COLLEGAMENTO

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 18 giugno 1996, n. 731Pagina 274

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO

- FORMA

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 22 aprile 2004, n. 2312Pagina 274

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 25 gennaio 2005, n. 150 » 275

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 6 luglio 1994, n. 732Pagina 276

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 25 maggio 1998, n. 688 » 276

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

VERBALIZZAZIONE

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 11 febbraio 1999, n. 165 Pagina 276

MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FINALE

- PER RITARDI NON IMPUTABILI AL PRESENTATORE

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 24 febbraio 1999, n. 209 Pagina 277

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 12 aprile 2001, n. 2297 » 277

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 4 marzo 2002, n. 1271 » 277

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 12 novembre 2002, n. 6273 » 278

- PER RITARDI IMPUTABILI AL PRESENTATORE

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 2 aprile 2003, n. 1706 Pagina 278

- PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A UN UFFICIO NON COMPETENTE

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 21 maggio 2002, n. 1998 Pagina 279

- INGRESSO DEI PRESENTATORI NEGLI UFFICI COMUNALI

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 10 aprile 1991, n. 515 Pagina 279

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 7 marzo 2001, n. 1343 » 279

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 21 maggio 2002, n. 1998 » 280

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOGGETTO CHE DEPOSITA LA LISTA

- NON È NECESSARIA

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 4 febbraio 1997, n. 138 Pagina 280

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

COMPETENZA DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI IN MATERIA DI ESAME E AMMISSIO- SIONE DELLE CANDIDATURE

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 12 ottobre 2000, n. 5448Pagina 281

COMPONENTI SUPPLEMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 19 dicembre 1980, n. 989Pagina 282

DOVERE DI ASTENSIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 6 luglio 1994, n. 732Pagina 282

OPERAZIONI

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE

- OPERA DI CONTROLLO

- CONTENUTO

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 13 giugno 1980, n. 581Pagina 283

- ACCERTAMENTO E SANATORIA DEI VIZI FORMALI

- INIZIATIVA

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 13 giugno 1980, n. 581Pagina 284

- VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 28 gennaio 2005, n. 187Pagina 285

- CAUSE DI INCANDIDABILITÀ, DI INELEGGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 13 settembre 1999, n. 1052Pagina 285

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 15 giugno 2000, n. 3338 » 285

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 15 giugno 2000, n. 3338 » 286

- CASO DI SPECIE

- DOCUMENTAZIONE COPIOSA E DISORDINATA

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 2 luglio 2001, n. 3607Pagina 287

POTERE DI AUTOTUTELA

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 29 gennaio 1996, n. 111Pagina 287

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 22 gennaio 2003, n. 255 » 288

Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 18 marzo 2004, n. 1432 » 289

IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

- Consiglio di Stato, Adunanza plen., decisione 24 novembre 2005, n. 10Pagina 289
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 6 febbraio 2007, n. 482Pagina 290

LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO

- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 7 marzo 1986, n. 156Pagina 290

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO RECANTE LE CANDIDATURE

- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 26 giugno 1981, n. 293Pagina 291
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 28 giugno 2002, n. 3579 » 291

ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI AMMISSIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI

EFFETTI

- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 19 dicembre 1980, n. 989Pagina 292
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 5 settembre 2002, n. 4464 » 292
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 28 gennaio 2005, n. 187 » 292

RINNOVAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

LISTE CHE POSSONO ESSERE AMMESSE

- Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 31 maggio 2007, n. 2817Pagina 293

ELENCO CRONOLOGICO

DELLE DECISIONI, DELLE SENTENZE E DEI PARERI RIPORTATI

- Corte Costituzionale, sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83Pagina 254
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 17 dicembre 1996, n. 24 » 251
» » » » decisione 30 novembre 1999, n. 23 » 263
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 24 novembre 2005, n. 10 » 289

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22	Pagina	265
Consiglio di Stato, Quinta sez., decisione 27 agosto 1976, n. 1150	»	247
» » » decisione 29 giugno 1979, n. 470	»	266
» » » decisione 13 giugno 1980, n. 581	»	283
» » » » » » » » »	»	284
» » » decisione 19 dicembre 1980, n. 989	»	282
» » » » » » » » »	»	292
» » » decisione 26 giugno 1981, n. 293	»	291
» » » decisione 3 giugno 1983, n. 134	»	270
» » » decisione 7 marzo 1986, n. 156	»	290
» » » decisione 22 gennaio 1987, n. 19	»	261
» » » decisione 7 settembre 1989, n. 526	»	272
» » » decisione 14 dicembre 1989, n. 846	»	269
» » » » » » » » »	»	271
» » » decisione 6 marzo 1990, n. 263	»	267
» » » decisione 10 aprile 1991, n. 515	»	279
» » » decisione 6 luglio 1994, n. 732	»	248
» » » » » » » » »	»	276
» » » » » » » » »	»	282
» » » decisione 29 settembre 1994, n. 1061	»	268
» » » decisione 29 gennaio 1996, n. 111	»	287
» » » decisione 17 maggio 1996, n. 574	»	273
» » » decisione 18 giugno 1996, n. 731	»	274
» » » decisione 4 febbraio 1997, n. 138	»	280
» » » decisione 25 maggio 1998, n. 688	»	276
» » » decisione 1° ottobre 1998, n. 1384	»	272
» » » decisione 21 ottobre 1998, n. 1528	»	261
» » » decisione 11 febbraio 1999, n. 165	»	276
» » » decisione 24 febbraio 1999, n. 209	»	277
» » » decisione 28 aprile 1999, n. 505	»	262
» » » decisione 25 maggio 1999, n. 344	»	247

Consiglio di Stato, Quinta sez.	decisione 13 settembre 1999, n. 1052	Pagina 285
» » »	decisione 15 giugno 2000, n. 3338	» 285
» » »	» » » » »	» 286
» » »	decisione 17 luglio 2000, n. 3922	» 247
» » »	» » » » »	» 249
» » »	decisione 17 luglio 2000, n. 3923	» 268
» » »	decisione 12 ottobre 2000, n. 5448	» 281
» » »	decisione 7 marzo 2001, n. 1343	» 279
» » »	decisione 12 aprile 2001, n. 2297	» 277
» » »	decisione 18 giugno 2001, n. 3212	» 251
» » »	» » » » »	» 270
» » »	decisione 27 giugno 2001, n. 3510	» 253
» » »	decisione 2 luglio 2001, n. 3607	» 287
» » »	decisione 22 febbraio 2002, n. 1087	» 255
» » »	decisione 4 marzo 2002, n. 1271	» 274
» » »	» » » » »	» 277
» » »	decisione 21 maggio 2002, n. 1998	» 279
» » »	» » » » »	» 280
» » »	decisione 28 giugno 2002, n. 3579	» 291
» » »	decisione 5 settembre 2002, n. 4464	» 292
» » »	decisione 12 novembre 2002, n. 6273	» 278
» » »	decisione 22 gennaio 2003, n. 255	» 272
» » »	» » » » »	» 288
» » »	decisione 2 aprile 2003, n. 1706	» 278
» » »	decisione 18 marzo 2004, n. 1432	» 289
» » »	decisione 15 aprile 2004, n. 2152	» 270
» » »	» » » » »	» 270
» » »	decisione 22 aprile 2004, n. 2312	» 274
» » »	decisione 25 gennaio 2005, n. 150	» 256
» » »	» » » » »	» 275
» » »	decisione 28 gennaio 2005, n. 187	» 256

Consiglio di Stato, Quinta sez.	decisione 28 gennaio 2005, n. 187	Pagina 285
» » »	» » » » »	» 292
» » »	decisione 3 marzo 2005, n. 835	» 259
» » »	decisione 4 marzo 2005, n. 856	» 256
» » »	decisione 23 settembre 2005, n. 5011	» 256
» » »	decisione 27 ottobre 2005, n. 5985	» 259
» » »	decisione 7 novembre 2005, n. 6192	» 248
» » »	decisione 6 marzo 2006, n. 1074	» 269
» » »	decisione 5 luglio 2006, n. 4253	» 261
» » »	decisione 7 novembre 2006, n. 6545	» 258
» » »	» » » » »	» 266
» » »	decisione 14 novembre 2006, n. 6683	» 252
» » »	» » » » »	» 255
» » »	decisione 6 febbraio 2007, n. 482	» 253
» » »	» » » » »	» 290
» » »	decisione 31 maggio 2007, n. 2817	» 263
» » »	» » » » »	» 266
» » »	» » » » »	» 271
» » »	» » » » »	» 293
» » »	sentenza 6 marzo 2013, n. 1354	» 249
Consiglio di Stato, Prima sez.	parere 26 luglio 2013, n. aff. 2671/2013, n. sez. 3457/13	» 263
Consiglio di Stato, Quinta sez.	sentenze 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717	» 264
» » »	sentenza 16 giugno 2014, n. 3033	» 265
» » »	sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993	» 253



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Pubblicazione n. 3 della serie «Elezioni comunali regionali»

Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario secondo la disciplina statale «cedevoles»

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

SOMMARIO

PREMESSA

CAPITOLO I. - Formazione delle liste dei candidati. – *Sezione I.* - Liste provinciali. – *Sezione II.* - Liste regionali.

CAPITOLO II. - Presentazione delle liste provinciali presso gli Uffici centrali circoscrizionali. - Presentazione delle liste regionali presso l'Ufficio centrale regionale.

CAPITOLO III. - L'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale e le operazioni di rispettiva competenza in ordine all'esame delle liste provinciali e regionali dei candidati.

CAPITOLO IV. - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale e in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere.

CAPITOLO V. - I ricorsi in via amministrativa all'Ufficio centrale regionale.

CAPITOLO VI. - Designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei rappresentanti delle liste regionali.

ALLEGATO N. 1. - Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

ALLEGATO N. 1-BIS. - Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati.

ALLEGATO N. 2. - Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

ALLEGATO N. 2-BIS. - Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista regionale di candidati.

ALLEGATO N. 3. - Modello di verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati per l'elettore o l'elettrice che eventualmente non sia in grado sottoscrivere.

ALLEGATO N. 4. - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in una lista provinciale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

ALLEGATO N. 5. - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale / di presidente della giunta regionale in una lista regionale in cui è anche contenuta la dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

ALLEGATO N. 6. - Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista provinciale per il collegamento di quest'ultima con la lista regionale.

ALLEGATO N. 7. - Modello di dichiarazione del delegato alla presentazione della lista regionale per il collegamento di quest'ultima con una o più liste provinciali.

ALLEGATO N. 8. - Modello di verbale di ricevuta di una lista provinciale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia.

ALLEGATO N. 9. - Modello di verbale di ricevuta di una lista regionale di candidati rilasciato dalla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d'appello del capoluogo di regione.

ALLEGATO N. 10. - Modello del manifesto con le liste regionali e le liste provinciali dei candidati.

ALLEGATO N. 11. - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 11-BIS. - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista provinciale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ALLEGATO N. 12. - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 12-BIS. - Modello di ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista regionale di candidati presso l'Ufficio centrale regionale.

ALLEGATO N. 13. - Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale.

DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

GIURISPRUDENZA



ROMA, 2015

APRILE 2019

Progetto grafico:

